

APhEx 26, 2022 (ed. Vera Tripodi)  
Ricevuto il: 28/02/2022  
Accettato il: 11/05/2022  
Redattore: Vera Tripodi

**APhEx**  
PORTALE ITALIANO DI FILOSOFIA ANALITICA  
GIORNALE DI **FILOSOFIA**  
NETWORK  
N° 26, 2022

## P R O F I L I

### **Ronald Dworkin**

*Giovanni Blando*

*Ronald Dworkin (1931-2013) è stato uno dei filosofi del diritto e della politica più influenti degli ultimi sessant'anni. In questo profilo si propone una rilettura critica e diacronica delle sue tesi principali in materia giusfilosofica: la prima è la tesi dei diritti; la seconda è la tesi del diritto come interpretazione; la terza è la tesi del diritto come branca della morale politica.*

## INDICE

1. INTRODUZIONE
2. LA TESI DEI DIRITTI
  - 2.1. LA DISTINZIONE TRA REGOLE E PRINCIPI
  - 2.2. I CASI DIFFICILI, ERCOLE E L'UNICA RISPOSTA CORRETTA
3. LA TESI DEL DIRITTO COME INTERPRETAZIONE
  - 3.1 LA TESI METODOLOGICA DELL'INTERPRETAZIONE COSTRUTTIVA
  - 3.2 LA CONCEZIONE DEL DIRITTO COME INTEGRITÀ
4. LA TESI DEL DIRITTO COME BRANCA DELLA MORALE POLITICA
  - 4.1 INDIPENDENZA E UNITÀ DEL VALORE
  - 4.2 IL DIRITTO COME BRANCA DELLA MORALE POLITICA
5. IL PROGETTO (INCOMPIUTO) DI DWORKIN SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA
6. CONCLUSIONI
7. BIBLIOGRAFIA

## 1. Introduzione

Ronald Dworkin (1931-2013) è stato uno dei filosofi del diritto e della politica più influenti degli ultimi sessant'anni. Prima di dedicarsi alla carriera accademica ha svolto la funzione di *law clerk* (assistente) del famoso giudice Learned Hand – che lo definirà “il migliore tra tutti gli assistenti” (Gunther 2011, 578)<sup>1</sup> – per poi lavorare come avvocato presso una delle più importanti *law firm* newyorkesi<sup>2</sup>.

Non è semplice ricostruire in maniera sistematica il suo pensiero – caratterizzato da una certa frammentarietà e dalla tendenza a riformulare, mediante l'utilizzo di un linguaggio spesso disinibito e provocatorio, idee già esposte in precedenza – ma è comunque possibile individuare alcuni nuclei concettuali che contraddistinguono altrettante fasi del pensiero dworkiniano. Per farlo mi sembra necessario chiarire la prospettiva che intendo adottare. Sebbene infatti l'approccio teorico di Dworkin non consenta di individuare una discontinuità netta tra i suoi scritti giusfilosofici e quelli di carattere più marcatamente filosofico-politico, è soprattutto sui primi che concentrerò la mia attenzione in questo profilo, limitandomi,

---

<sup>1</sup> Ove non altrimenti specificato, si intende che le traduzioni dai testi originali all'italiano sono opera dell'autore del profilo.

<sup>2</sup> Per approfondimenti biografici su Dworkin si vedano Guest (2013, cap. 1) e la recente “biografia intellettuale” curata da Leonardo García Jaramillo (2021a).

laddove strettamente necessario, a brevi richiami delle idee esposte nei secondi.

Tra i filosofi del diritto si è soliti distinguere (almeno) due fasi del pensiero dworkiniano. La prima ruoterebbe intorno all' *anti-positivismo*, cioè all'obiettivo di individuare i difetti e le lacune della teoria giuspositivista; la seconda, invece, sarebbe caratterizzata dall'intento di offrire un'alternativa al positivismo giuridico e potrebbe pertanto definirsi *non-positivistica* (cfr. da ultimo Schiavello 2014, 22). Questa distinzione tra anti-positivismo e non-positivismo racconta di un aspetto centrale del pensiero dworkiniano, ossia la convinzione *sempre* manifestata da Dworkin dell'inadeguatezza del positivismo giuridico a dar conto di molti aspetti importanti del fenomeno giuridico (cfr. Atienza 2015), sul quale anche io ritornerò a breve. Inoltre, essa è stata utilizzata – forse in un'unica occasione e non esattamente in questi termini – dallo stesso Dworkin (2013a), per offrire un resoconto diacronico ed estremamente sintetico delle sue idee principali. Ciononostante, non si può fare a meno di rilevarne il carattere alquanto riduzionistico.

Quanto all' *anti-positivismo* dworkiniano, va certo rimarcato che Dworkin è stato un autore anti-positivista ma anche che le sue critiche non hanno risparmiato autori appartenenti ad altri indirizzi giusfilosofici, come dimostrato emblematicamente dalla controversia con Lon L. Fuller, uno degli esponenti più autorevoli del giusnaturalismo contemporaneo (Dworkin 1965a; Dworkin 1965b; cfr. Rundle 2012, p. 161 ss.).

Quanto invece alla riduzione delle opere di Dworkin ad un'espressione del *non-positivismo*, essa sembra fondarsi sul presupposto implicito di una centralità indiscussa del positivismo giuridico che oggi – a differenza degli anni in cui Dworkin rivolgeva ad esso i suoi primi attacchi (v. su tutti Dworkin 1967a e Dworkin 1972) – non pare essere del tutto pacifica. Non a caso Dworkin viene spesso indicato come apripista di una nuova corrente di pensiero – da alcuni definita con intenti critici *neocostituzionalismo* (Pozzolo 2001; Barberis 2012), da altri, e forse più accuratamente, *post-positivismo* (Atienza 2017) – che annovera al suo interno alcuni dei più importanti filosofi del diritto contemporanei come Carlos Santiago Nino, Robert Alexy e Manuel Atienza. Si tratta di autori che, pur riconoscendo molti meriti al positivismo giuridico, ne hanno posto in evidenza la parzialità e dunque, per certi versi, l'insostenibilità nel panorama attuale dello Stato costituzionale di diritto che ha fatto vacillare uno dei suoi assunti metodologici principali, ovvero quello della separazione concettuale tra diritto e morale. In questo senso, l'opera di Dworkin – ma lo stesso potrebbe affermarsi con riguardo a tutti gli autori appena citati – non può considerarsi

come una mera presa di distanza dal positivismo giacché essa intende – come ha fatto notare di recente Francesco Viola (2021, p. 107) – “ancor più in profondità [...] rivoluzionare l’approccio epistemologico della teoria del diritto”.

Pare allora maggiormente opportuno concentrarsi sulle idee più innovative introdotte da Dworkin nel dibattito giusfilosofico. Per districarmi in quella che è stata definita una vera e propria “miniera di argomenti per il filosofo del diritto” (Zaccaria 2014, 41) – e disponendo di uno spazio limitato – le raggrupperò in tre *tesi fondamentali*, esposte – almeno nella loro versione più articolata<sup>3</sup> – in altrettante opere. La prima è la *tesi dei diritti*, esposta principalmente nella raccolta di saggi del 1977 *Taking Rights Seriously* (Dworkin 1977; d’ora in avanti TRS). La seconda è la *tesi del diritto come interpretazione*, formulata compiutamente nel testo del 1986 *Law’s Empire* (Dworkin 1986; d’ora in avanti LE). La terza è la *tesi del diritto come branca della morale politica*, difesa nel libro del 2011 *Justice for Hedgehogs* (Dworkin 2011; d’ora in avanti JH).

## 2. La tesi dei diritti

Nella prima fase del proprio pensiero Dworkin difende la tesi apparentemente triviale secondo cui in ogni controversia portata dinanzi a un tribunale una delle parti può vantare un diritto preesistente di natura giuridica che il giudice è chiamato a riconoscere nella propria decisione; per dirla altrimenti, secondo Dworkin una delle due parti ha sempre il diritto di vincere. Si tratta, però, di una tesi tutt’altro che banale. Dworkin, infatti, la utilizza – almeno inizialmente – per criticare la tesi della discrezionalità presentata da Herbert L. A. Hart nel settimo capitolo di *The Concept of Law* (Hart 1961, pp. 124-174), secondo cui è possibile distinguere tra casi chiari e casi non chiari: i primi possono essere decisi applicando regole prestabilite, mentre i secondi, non essendo coperti da regole prestabilite, devono essere decisi dal giudice utilizzando la propria discrezionalità, esercitando cioè un vero e proprio “potere di creazione normativa” (Guastini 2003, 401).

Dworkin ritiene sin da subito inadeguata questa ricostruzione dell’attività giudiziale. Già nel suo primo articolo, infatti, egli oppone alla

---

<sup>3</sup> Va ricordato infatti che Dworkin è stato un autore molto prolifico. Nella maggior parte dei casi i suoi libri costituiscono raccolte di saggi precedentemente pubblicati, sebbene molte idee esposte al loro interno siano già presenti – almeno in forma germinale – in altri articoli.

visione hartiana quella dell’“uomo comune (*layman*)” secondo cui il compito del giudice sarebbe quello di decidere ogni controversia applicando “principi stabiliti e non nuovi principi inventati” (Dworkin 1963, p. 624)<sup>4</sup>. Schierandosi a favore dell’uomo comune, Dworkin sostiene che sul giudice ricade sempre l’obbligo – anche nei “casi difficili” – di offrire “buone ragioni” a fondamento della propria decisione, facendosi guidare da “enunciati normativi (*standards*)” e non dalla propria discrezionalità, equivalente per Dworkin a un insieme di pregiudizi privati che non devono trovare spazio nel ragionamento giudiziale (cfr. R. A. Shiner 1983, p. 103 ss.)<sup>5</sup>. Questo perché le parti hanno sempre *diritto* ad un “risultato «corretto»”<sup>6</sup> e dunque il giudice non può limitarsi a constatare l’assenza di una regola adatta al caso, dovendo invece utilizzare tutti gli enunciati normativi presenti all’interno del sistema giuridico per risolverlo, ossia, oltre alle regole, anche i “principi” e le “*policies*” (Dworkin 1963, 633-634)<sup>7</sup>.

Dworkin – e questo segna già un’importante discontinuità metodologica con il positivismo<sup>8</sup> – è convinto che la *jurisprudence* debba – o meglio, che rientri tra i suoi compiti principali quello di – offrire il proprio contributo

---

<sup>4</sup> In realtà, Dworkin non distingue mai chiaramente il piano descrittivo – i giudici esercitano/non esercitano di fatto un potere discrezionale – da quello prescrittivo – i giudici dovrebbero/non dovrebbero esercitare un potere discrezionale, come fa notare, tra gli altri, Hoffmaster (1982, p. 48).

<sup>5</sup> Reynolds (1975, p. 579 ss.) ha sostenuto, in questo senso, la parzialità della prospettiva offerta da Dworkin in maniera di discrezionalità. A suo avviso, infatti, Dworkin – concependo la discrezionalità in termini esclusivamente “moralì”, sicché un giudice dotato di discrezionalità tenderebbe ad utilizzare solamente quella, violando le aspettative delle parti processuali – negherebbe gli effetti benefici che hanno prodotto e continuano a produrre le scelte discrezionali nell’amministrazione quotidiana della giustizia. In questo senso – come sostenuto da Caplan (1977, p. 127) – il ricorso alla discrezionalità non equivale necessariamente alla decisione sulla base di “pregiudizi personali”.

<sup>6</sup> Una posizione che, secondo MacCallum (1963, 640), può essere sostenuta solamente ammettendo che “in ogni caso vi sia una sola ed unica decisione corretta”. È facile ipotizzare che critiche come quella di MacCallum abbiano favorito lo sviluppo della nota tesi dell’“unica-risposta-corretta” (cfr. *infra* par. 1.2.).

<sup>7</sup> Secondo Greenawalt (1975, p. 362) – ma questa critica si diffonderà presto tra molti fautori del positivismo giuridico – la negazione della discrezionalità da parte di Dworkin, basata appunto sulla natura interna al sistema giuridico di principi e *policies*, non farebbe altro che incrementare paradossalmente l’attivismo giudiziale. Mentre, infatti, riconoscendo esplicitamente lo spazio discrezionale riservato all’interprete quest’ultimo tenderebbe a limitare il suo raggio d’azione nel rispetto delle istituzioni democratiche, negandola si offrirebbe al giudice, in ogni caso, l’opportunità di decidere sulla base di criteri arbitrari.

<sup>8</sup> Come segnala Atria (1999, 537) “Quando Hart scrisse *The Concept of Law*, il ragionamento giuridico in quanto tale non era presente nell’agenda filosofica”.

nell'individuare quali siano le “buone ragioni” di una decisione (Dworkin 1964; poi ripubblicato come Dworkin 1965c), senza creare – come ha fatto Hart – una cesura concettualmente ingiustificata tra casi decidibili in base al diritto e casi da decidere discrezionalmente<sup>9</sup>. Quindi, bisogna creare una teoria del diritto utile agli operatori giuridici – e, in particolare, al giudice – che non rinunci a svolgere la propria funzione ausiliaria quando le questioni da affrontare diventano più complesse, perché anche alla base di tali questioni vi sono uno o più *diritti* da riconoscere all'individuo (La Torre 2020, p. 13). È soprattutto sulla base di questa convinzione che Dworkin elabora più articolatamente la già accennata distinzione tra regole, principi e *policies* in un celebre articolo del 1967 – *The Model of Rules* – poi confluito in TRS (pp. 14-45).

## 2.1 La distinzione tra regole e principi

La distinzione tra regole e principi non è – come spesso si tende a credere – una novità introdotta da Dworkin nel dibattito giusfilosofico. Si tratta di una questione affrontata prima di lui da molti filosofi del diritto continentali – come Josef Esser, Norberto Bobbio e Giorgio Del Vecchio – nonché, in ambito anglosassone, da Roscoe Pound che, in effetti, sembra aver esercitato una certa influenza sullo stesso Dworkin (Dworkin 1967b, p. 217; cfr. Bodenheimer 1977, p. 1151; Arjona 2003, p. 391 ss.). È innegabile, però, che sia stata soprattutto la versione dworkiniana di questa distinzione ad aver suscitato le maggiori discussioni. E questo per due ragioni ben precise e tra loro intimamente legate. In primo luogo, Dworkin la utilizza “per criticare la concezione dominante nella teoria del diritto di allora”, ossia il *positivismo giuridico* (Atienza-Ruiz Manero 1991, p. 101; cfr. Calsamiglia 1985, pp. 161-163); in secondo luogo, egli la configura come teoria degli enunciati normativi elaborata per sostenere la validità della *tesi dei diritti* anche nei casi difficili (cfr. MacCormick 1978, p. 597 ss.).

Secondo la celebre definizione di Dworkin, tra le regole e i principi sussisterebbe una differenza “di tipo logico”. Sebbene, infatti, entrambi i tipi di enunciati giuridici orientino il giudice a “particolari decisioni su quali siano gli obblighi giuridici in particolari circostanze”, le *regole* “sono applicabili nella forma del «tutto o niente»” (TRS, p. 24), mentre i *principi* “non dispongono conseguenze giuridiche che seguono in maniera

---

<sup>9</sup> “Hart si preoccupa di mostrare il modo in cui il comportamento giudiziale è governato da standards ma abbandona la sua indagine nel momento in cui questo comportamento non è più governato da regole” (Dworkin 1963, 628).

automatica il verificarsi delle condizioni stabilite” (TRS, p. 25) perché caratterizzati da una dimensione – quella del “peso” (TRS, p. 26) – che li distingue nettamente dalle regole<sup>10</sup>. Questa caratteristica peculiare rende frequente la possibilità di un conflitto tra principi che prevedono conseguenze giuridiche diverse tra loro e spetterà così al giudice valutarne il “peso relativo” tenendo conto delle circostanze del caso concreto (TRS, p. 26).

È chiaro, dunque, che attraverso la distinzione tra regole e principi Dworkin intenda allargare il novero degli enunciati normativi utilizzabili dal giudice per la propria decisione, dimostrando che anche quando una regola non può essere applicata in un caso concreto il giudice rimane comunque vincolato da una particolare tipologia di principi. Dworkin, infatti, elabora l’ulteriore distinzione tra *principi* – poi definiti da Atienza-Ruiz Manero (2006, p. 18 ss.) “in senso stretto” – e *policies*. Mentre i primi rappresentano “requisiti di giustizia o di equità o di qualche altra dimensione della morale”, le seconde stabiliscono “un obiettivo da raggiungere, in genere un miglioramento di carattere economico, politico o sociale” all’interno della comunità (TRS, p. 22). La distinzione tra principi e *policies* viene sfruttata da Dworkin come elemento di critica all’ *utilitarismo* – apparso, a dire il vero, sin da subito molto debole (cfr. Bodenheimer 1977, p. 1157; Coleman 1978, p. 904 ss.; Alexander-Bayles 1980, p. 287), tanto da indurlo a rivedere quasi immediatamente la propria posizione (Dworkin 1972) – giacché egli sostiene che nelle proprie decisioni i giudici debbano fare riferimento solamente ai principi – norme che servono a riconoscere diritti e obblighi preesistenti al giudizio –, rimanendo il perseguimento delle *policies* – ossia norme programmatiche da utilizzare per la creazione di nuovi diritti – una prerogativa del legislatore<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr. in senso critico Bodenheimer (1977, p. 1154) secondo cui non tutte le regole sarebbero applicabili nella forma del “tutto-o-niente”, ma solamente quelle formulate in un linguaggio così preciso ed inequivocabile da non lasciare spazio a scelte discrezionali da parte dell’interprete (nello stesso senso Christie 1968, p. 656 ss.; Boukema 1979, p. 257). Per una critica più articolata della distinzione dworkiniana tra regole e principi cfr. Raz (1972, p. 834 ss.) ed Endicott 2001.

<sup>11</sup> Sull’inutilizzabilità delle *policies* da parte del giudice cfr. in senso critico Greenawalt (1977); Bodenheimer (1977, p. 1957 ss.); Alexander-Bayles (1980, p. 289 ss.). Come fa notare Coleman (1978, p. 904), Dworkin estende il novero degli standards giuridici per eliminare qualsiasi spazio di discrezionalità al giudice, ma finisce per ammettere indirettamente l’esistenza di quest’ultima, escludendo dall’insieme di standards applicabili dal giudice le *policies*.

Chiarita dunque – anche attraverso il riferimento ad una serie di famosi casi giudiziari statunitensi<sup>12</sup> – la rilevanza dei principi nel ragionamento giudiziale, Dworkin li utilizza per revocare in dubbio tre tesi che lui stesso attribuisce al positivismo hartiano (v. ampiamente Shapiro 2007).

La prima è la *tesi del pedigree*, secondo cui tutte le regole contenute nel sistema giuridico potrebbero “essere identificate e distinte attraverso criteri specifici” relativi alla loro adozione o elaborazione (TRS, p. 17). Dworkin allude alla distinzione hartiana tra “norme primarie” – che stabiliscono obblighi e impongono divieti – e “norme secondarie” – che, diversamente, “prevedono che gli esseri umani possano [...] *introdurre* nuove norme [primarie], *estinguere* o *modificare* vecchie [norme primarie o norme di mutamento e di giudizio]” (Hart 1961, 81) – e, in particolare, alla “norma di riconoscimento”, vera grande innovazione del pensiero di Hart che specifica quelle caratteristiche che deve presentare una norma primaria per essere definita “norma del gruppo supportata dalla pressione sociale che esso esercita” (Hart 1961, 94). In altre parole, la norma di riconoscimento è una norma riguardante la validità di altre norme (Shapiro 2009, 238) o, per dirla con Guastini (2013, 120), “un criterio – o [...] un insieme di criteri, un macro-criterio – di identificazione delle rimanenti regole del sistema”. Di conseguenza, tutte le norme non identificabili tramite la norma di riconoscimento non potrebbero dirsi – secondo Hart – appartenenti al sistema giuridico<sup>13</sup>.

Dworkin si oppone alla tesi del pedigree sostenendo l’esistenza – oltre alle regole – di norme non ‘validate’ dalla norma di riconoscimento, ossia i principi. Ciò renderebbe (in parte) inutilizzabile il test elaborato da Hart che, pur rimanendo un buon criterio di identificazione per le regole (TRS, p. 22), perderebbe qualsiasi utilità con riferimento all’identificazione dei principi che, in quanto esigenze di giustizia e di equità, sono tanto generali e

---

<sup>12</sup> Il più celebre dei quali è *Riggs v. Palmer*. I fatti sono noti. Elmer uccide suo nonno Francis Palmer, temendo che quest’ultimo, risposatosi, possa modificare il testamento, privandolo del legato a lui destinato. Le figlie di Palmer agiscono in giudizio per far invalidare il testamento ma, a quel tempo, lo *Statute of Wills* di New York non prevedeva una regola specifica per casi di questo tipo. La Corte decide a maggioranza che Elmer non ha diritto all’eredità, basando la propria decisione sul principio per cui “nessuno può trarre vantaggio dal proprio illecito”. Prima di Dworkin, il caso aveva già attirato l’attenzione di Pound (1907, p. 382) e Cardozo (1921, p. 40 ss.).

<sup>13</sup> Secondo molti, in realtà, non sarebbe esattamente questo il senso della tesi del *pedigree* (cfr. su tutti, Coleman 1982 e Himma 1999). Peraltro, anticipando il noto argomento dworkiniano dell’“assillo semantico” (cfr. par. 2), Prieto Sanchis (1985, p. 356) fa notare come questa tesi non possa essere attribuita esclusivamente al positivismo giuridico.



controversi da non poter essere ricondotti ad un macro-criterio, a meno di non rendere tale macro-criterio inutile o, addirittura, “tautologico”. Come afferma Dworkin infatti “se indicassimo la nostra norma di riconoscimento con l’espressione «l’insieme completo dei principi in vigore», otterremmo solamente la tautologia per cui il diritto è diritto” (TRS, p. 44)<sup>14</sup>.

Il secondo bersaglio critico di Dworkin è la *tesi della discrezionalità*. Anche in questo caso l’allusione è alle tesi sostenute da Hart in materia di ragionamento giudiziale e, in particolare, a quella per cui, delimitando la norma di riconoscimento il novero delle norme giuridiche valide, tutti i casi per i quali non è prevista una norma giuridica valida potrebbero essere decisi dal giudice sulla base della propria discrezionalità (TRS, p. 22; cfr. Shiner 2011).

Sfruttando ancora la dicotomia regole/principi, nonché il carattere ambiguo del concetto di discrezionalità, Dworkin introduce la distinzione tra “discrezionalità in senso debole” e “discrezionalità in senso forte”. Mentre la prima formula serve ad indicare che molti enunciati normativi “non possono essere applicati meccanicamente ma richiedono una valutazione” o, alternativamente, che “un funzionario è dotato di autorità ultima per prendere una decisione che non può essere rivista o ribaltata da nessun altro funzionario”, la seconda indica invece che colui che deve decidere “non è vincolato da alcuno standard stabilito dall’autorità” (TRS, p. 32; cfr. Waluchow 1983; Iglesias Vila 2001, p. 3 ss.). Dworkin rigetta questa seconda versione della discrezionalità, ammettendo invece la prima, con l’intento di sostenere che anche nei casi in cui non esiste una regola chiaramente applicabile il giudice rimane vincolato dai principi, capaci di eliminare qualsiasi tipo di indeterminatezza dal diritto<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Il potenziale di questa critica di Dworkin alla norma di riconoscimento è stato disinnescato abilmente dimostrando come Hart non abbia mai esplicitamente escluso i principi dal novero degli enunciati normativi presenti all’interno di un sistema giuridico e che, anche ammettendo che Hart abbia trascurato i principi, nulla impedirebbe la formulazione di una norma di riconoscimento più ampia e improntata a criteri di natura sostanziale, tale da ricomprendere anche i principi, senza per questo intaccare la tesi centrale del positivismo della separazione concettuale tra diritto e morale (cfr. su tutti Carrió 1971; 1979; Lyons 1977; Nino 1980). Come noto, sarà lo stesso Hart (1994) ad ammettere questa possibilità, inaugurando la corrente giusfilosofica del c.d. positivismo inclusivo.

<sup>15</sup> Tesi ritenuta insostenibile, tra gli altri, da Lyons (1977, 421) perché i principi non coprono tutti i casi giudiziari, non hanno un peso determinabile e, soprattutto, entrando in conflitto tra loro, possono generare situazioni di stallo, senza che sia possibile individuare il principio applicabile nel caso concreto (cfr. anche Levinson 1978, p. 1079).

Direttamente collegata alla critica rivolta da Dworkin alla discrezionalità in senso forte – che implica una revisione del problema più ampio dei limiti del diritto e della funzione svolta dai giudici (Hoffmaster 1982, 34) – è quella condotta nei confronti della *tesi dell’obbligo*. Secondo questa tesi “affermare che qualcuno «ha un obbligo giuridico» vuol dire che il suo caso ricade nell’ambito di una norma giuridica valida”, sicché anche i correlativi diritti discenderebbero solamente da norme valide. Ma dal momento che il criterio di validità individuato dal positivismo hartiano è la norma di riconoscimento, in tutti i casi non coperti da regole adottate in conformità ad essa non potrebbero farsi valere diritti ed obblighi (TRS, p. 22). Includendo invece – come propone Dworkin – i principi tra le norme giuridiche utilizzabili dal giudice a sostegno della propria decisione, si può affermare che “un obbligo giuridico sia imposto tanto da una regola prestabilita quanto da una costellazione di principi” (TRS, p. 44).

## 2.2 I casi difficili, Ercole e l’unica risposta corretta

La distinzione tra regole e principi elaborata da Dworkin ha generato un enorme dibattito tra i filosofi del diritto. Molti di essi hanno sviluppato gli argomenti dworkiniani, producendo contributi alla teoria degli enunciati normativi più sofisticati di quelli solamente abbozzati dallo stesso Dworkin in questi suoi primi articoli (cfr. Atienza-Ruiz Manero 1991; Alexy 2000; Guastini 2017, pp. 57-66; Pino 2016, pp. 73-96). D’altronde, nei suoi scritti immediatamente successivi Dworkin attribuirà scarsissima rilevanza a questa distinzione, fino a ridimensionarla definitivamente in *Justice in Robes* (Dworkin 2006, p. 4 e 264n)<sup>16</sup>. Più che all’elencazione degli elementi distintivi tra regole e principi, infatti, Dworkin si dimostra sin da subito interessato ad elaborare un modello di scienza “normativa” del diritto (Nino 2007, p. 89 ss.) che, riconoscendo l’importante funzione svolta dai principi, possa fungere da guida per la decisione dei giudici (anche) nei casi difficili.

Già in un articolo del 1975 (Dworkin 1975, poi TRS pp. 81-130), infatti, Dworkin si sofferma sull’utilizzo da parte del giudice di “argomenti di principio” che “stabiliscono un diritto individuale”, distinguendoli dagli “argomenti di *policy*” che fissano, invece, un “obiettivo collettivo” al cui raggiungimento è preposto il legislatore (TRS, p. 90). Gli argomenti di principio, in particolare, servirebbero a costruire una teoria più complessa

---

<sup>16</sup> Ciononostante, continuano ad essere rivolte critiche alquanto dure a Dworkin sulla base della distinzione tra regole e principi (García Amado 2015; Irti 2015; Neves 2021) senza fare i conti con le evoluzioni successive del suo pensiero.

che ha come obiettivo “la spiegazione e la giustificazione più coerente del diritto positivo” (Calsamiglia 1985, p. 162).

La necessità di una teoria siffatta discende dalla consolidata convinzione dworkiniana che anche nei casi difficili il giudice debba individuare “i diritti delle parti senza inventarsi nuovi diritti da applicare retroattivamente” (TRS, p. 81). Dworkin ripropone così la tesi dei diritti, affermando che il giudice nell’elaborazione di questa teoria – nello stabilire cioè i diritti delle parti – debba tenere in conto, oltre alla “storia istituzionale” – cioè l’insieme delle decisioni assunte in precedenza dai giudici, dai legislatori e dagli organi amministrativi –, anche la “morale” perché “ciò a cui un soggetto ha diritto in una società civile dipende sia dalla pratica sia dalla giustizia delle sue istituzioni politiche” (TRS, p. 87). La “storia istituzionale”, infatti, pur contribuendo al riconoscimento di “diritti giuridici” attraverso le leggi, la Costituzione e i precedenti, potrebbe rivelarsi insufficiente a decidere alcuni casi, considerati “difficili” perché relativi a questioni tanto controverse da poter essere decise solamente attingendo ai “principi” che “«sottostanno» o «sono incorporati» nel diritto positivo” (TRS, p. 105). In questi casi le istituzioni non devono rinunciare al proprio “mestiere” di “«definire» i diritti morali” ma hanno il compito di dar seguito alla “storia istituzionale” intrapresa da altri, dichiarando “ufficialmente l’estensione dei diritti morali nel diritto positivo” (TRS, p. 197). Questo compito, chiaramente, viene svolto in maniera diversa dalle varie istituzioni: mentre il legislatore sarà chiamato ad adottare provvedimenti che rendano esplicita la tutela di un diritto morale preesistente, consentendone un esercizio maggiormente pacifico, il giudice – obbligato a decidere anche in mancanza di una regola, in quei casi cioè in cui il legislatore non abbia preso posizione su un “diritto controverso” (TRS, p. 279 ss.) – dovrà “bilanciare” i principi in gioco per stabilire a quale parte vada riconosciuto il diritto reclamato in giudizio.

È sulla base di queste considerazioni che Dworkin elabora la figura del “giudice Ercole”, un giudice dotato di capacità sovraumane che, prendendo le mosse dai materiali normativi di una determinata comunità (Costituzione, leggi, precedenti) e accettando dunque “le principali regole costitutive e regolative non controverse” di quest’ultima (TRS, p. 105), sia in grado di individuare anche i principi impliciti della comunità in questione “per rispondere alle questioni che la storia istituzionale lascia aperte” (TRS, p. 128). Ercole, ovviamente, è un “giudice ideale” (Jori 2003, pp. 422-423n; cfr. Ost 1993) ma funge da apripista ed opera da sostegno – almeno inizialmente – ad una tesi molto nota del pensiero dworkiniano, ossia quella della “unica risposta corretta” (*one-right-answer-thesis*, d’ora in avanti

ORAT). L'altro elemento che sostiene la ORAT è, invece, la tesi dei diritti (TRS, p. 283).

Ricorrendo all'immagine di un giudice onnisciente e sostenendo la tesi normativa per cui in ogni caso debba essere riconosciuto il diritto di una delle parti a vincere la causa avvalendosi non solamente delle regole ma anche dei principi di una determinata comunità, Dworkin elabora la tesi per cui sia sempre – o, come fa notare giustamente Atienza (2010, p. 55) “quasi sempre” – possibile trovare un'unica soluzione corretta alle “questioni giuridiche e di moralità politica più complesse” (TRS, p. 279). Attraverso la ORAT Dworkin intende criticare il positivismo giuridico e, soprattutto, la tesi della radicale indeterminatezza del diritto che consentirebbe al giudice di decidere i casi difficili ricorrendo alla propria discrezionalità<sup>17</sup>. Per Dworkin, infatti, è necessario distinguere l'“indeterminatezza” dall'“indimostrabilità” e dall'“incertezza”. Alcune questioni giuridiche risultano complesse non perché il diritto è indeterminato – aspetto della descrizione del sistema giuridico da cui Dworkin tende a discostarsi, facendo leva sulle potenzialità integratrice dei principi – ma 1) perché risulta difficile “dimostrare” la verità della soluzione adottata per risolverle, trattandosi di questioni che danno adito a disaccordi morali all'interno della comunità politica; e 2) perché vi è un'“incertezza” dal punto di vista empirico su quale sia effettivamente la soluzione corretta al caso concreto (cfr. Kramer 2007 p. 17 ss; 2008). Questi due problemi – che rendono sicuramente più complesso il percorso decisionale dei giudici – non minano la possibilità di addivenire all'unica soluzione corretta perché i giudici, partecipando ad una “pratica” comune (TRS, p. 283) in cui viene avanzata come pretesa interna la necessità di riconoscere i diritti preesistenti alle parti senza inventarne di nuovi<sup>18</sup> e sfruttando la “complessità dei materiali giuridici a disposizione” (TRS, p. 286), potranno decidere al meglio il caso.

Questa prima versione della ORAT sconta la mancanza di una teoria politico-morale ben articolata – la nota teoria del *law as integrity* in TRS è infatti solamente abbozzata<sup>19</sup> –, di una teoria della verità volta a sostenere

<sup>17</sup> Sebbene alcuni abbiano sottolineato l'indipendenza tra le due questioni della risposta corretta e della discrezionalità. Come sostenuto, ad esempio, da Coleman (1978, p. 911), “la tesi della risposta corretta concerne la metafisica della *jurisprudence*, mentre la teoria della discrezionalità riguarda gli obblighi epistemici dei giudici”, sicché mentre la prima sarebbe una “tesi ontologica”, la seconda configurerebbe una “tesi epistemologica”.

<sup>18</sup> Come fa notare correttamente Pérez Bermejo (2006, p. 237), “Dworkin interpreta la tesi della risposta corretta come un enunciato interno alla pratica o allo schema concettuale che viene chiamato in causa”

<sup>19</sup> Sul punto si vedano, soprattutto, le critiche di MacCormick 1978 e H. L. A. Hart 1979.

l'apofantività degli enunciati normativi interni alla pratica<sup>20</sup> e, soprattutto, le possibili banalizzazioni in cui potrebbe incorrere per via del riferimento ad un giudice mitologico<sup>21</sup>. Dei primi due aspetti Dworkin si occuperà più avanti – e, precisamente, in LE e in un famoso articolo sul tema dell'oggettivismo (Dworkin 1996) – mentre già in un articolo del 1977 (poi Dworkin 1985a, pp. 119-135) dedicato alla ORAT scompare qualsiasi riferimento alla figura del giudice Ercole. In quest'articolo, infatti, Dworkin utilizza un nuovo argomento, ovvero quello della “bivalenza” delle questioni giudiziali (Dworkin 1985a, p. 120). Secondo questo argomento i concetti giuridici – Dworkin fa l'esempio del concetto di “contratto sacrilego” – agirebbero come “concetti dispositivi” nel senso che, laddove essi si adeguino, almeno *prima facie*, alle circostanze del caso concreto il giudice avrà il dovere di applicarli, mentre laddove non si adeguino, il giudice avrà il dovere, almeno *prima facie*, di decidere in senso contrario il caso, disapplicandoli. Pur non essendo impeccabile dal punto di vista analitico (cfr. Rodríguez 2014, p. 99 ss.)<sup>22</sup>, si tratta forse della versione più convincente della ORAT giacché, situandosi nel solco tracciato da altri autori come Luhmann o Llewellyn, Dworkin si limita a sostenere la “struttura bivalente” dei problemi giudiziali – come, ad esempio, il problema se *x* debba o non debba ritenersi colpevole del reato *y* – affermando che, nel soppesare le ragioni in favore dell'una e dell'altra soluzione, sia “quasi sempre” possibile trovare l'unica soluzione corretta al caso<sup>23</sup>.

### 3. La tesi del diritto come interpretazione

---

<sup>20</sup> Mantenendo, secondo alcuni, un atteggiamento piuttosto ondivago tra lo scetticismo e l'oggettivismo morale (cfr. in tal senso, Allan 2001).

<sup>21</sup> Su quest'ultimo aspetto cfr. Schiavello 1998, pp. 231-232.

<sup>22</sup> Secondo Woozley (1979, p. 26), la teoria dell'ORAT non sarebbe altro che “il fantasma di una teoria del diritto naturale” che Dworkin proverebbe a “materializzare nella forma di una teoria logica sulla verità”.

<sup>23</sup> È questa la ricostruzione della ORAT offerta da Atienza (2010; 2013, pp. 551-553) che aggiunge il “quasi” per indicare la possibilità – molto remota – di “pareggi (*empates*)”, ossia casi in cui, dopo le operazioni di bilanciamento tra ragioni, non sia effettivamente possibile affermare la prevalenza di una soluzione rispetto all'altra. L'argomento del “pareggio” o dello “stallo” è stato utilizzato in senso critico nei confronti della ORAT da Greenawalt (1975, p. 375). Una critica più generale, basata sull' “insostenibilità teorica” della ORAT è formulata da Guastini (1983, spec. p. 455 ss.) e da Wróblewski (1989). Per un resoconto rapido del dibattito generatosi intorno alla ORAT v. Abignente (2012, pp. 15-17; 2017, p. 54 ss.; 2021, p. 47 ss.).

La seconda fase del pensiero di Dworkin ruota intorno alla *tesi del diritto come interpretazione*. In una delle prime pagine di LE Dworkin afferma che il diritto è una pratica sociale e, in particolare, una pratica sociale “di tipo argomentativo” (LE, p. 13), ossia un’attività di tipo sociale in cui i partecipanti utilizzano argomenti o insiemi di argomenti – *teorie* – per risolvere problemi giuridici.

Dworkin definisce gli argomenti utilizzati dai partecipanti alla pratica “proposizioni giuridiche” intendendo con questa espressione i “vari enunciati che i giuristi formulano nel riportare ciò che stabilisce il diritto in merito ad una o ad altra questione” (Dworkin 1982, p. 179). Pur trattandosi di un’espressione alquanto ambigua –in quanto non sembra tener conto della pur rilevante distinzione tra “norme” e “proposizioni normative” (cfr. Bulygin 1982; Guastini 1988; Bonorino 2003, p. 29 ss.) – Dworkin la utilizza per criticare le c.d. “teorie semantiche” del diritto, ossia quelle teorie che pretendono di valutare la verità delle proposizioni giuridiche sulla base di criteri linguistici o fattuali<sup>24</sup>. Tutte le maggiori correnti giusfilosofiche– giusnaturalismo, realismo e positivismo giuridico – risultano, ad avviso di Dworkin, affette da questo “assillo semantico” (LE, p. 49) che rischia di impoverire la discussione teorica sul “concetto di diritto”, rivelandosi incapace di offrire una spiegazione soddisfacente dei “disaccordi” che si generano tra i giuristi sulle “basi del diritto (*grounds of law*)” (cfr. Duarte d’Almeida 2016), cioè quando essi sono chiamati a rispondere alle domande su cosa sia il diritto e su cosa preveda il diritto in un determinato caso<sup>25</sup>.

Secondo Dworkin, a queste domande non può essere offerta una risposta soddisfacente se non partendo dal presupposto che lo stesso *concetto di diritto* è un “concetto interpretativo”<sup>26</sup> – “aperto alla controversia e alla discussione, la cui semantica non è autosufficiente” (La Torre 2020, p. 16) – e che, di conseguenza, la descrizione del fenomeno giuridico “comporta non solo rilevazioni empiriche di prassi sociali, ma

<sup>24</sup> Questo mi sembra il significato principale dell’espressione “teoria semantica” che rimane comunque connotata da una forte ambiguità, come evidenziato da Schiavello 1998 (pp. 136-148) e Himma (2002).

<sup>25</sup> Domande che Dworkin considera inscindibilmente connesse, rinunciando ad una distinzione analitica tra un concetto “globale” di diritto e il momento applicativo del diritto (cfr. sul punto Madry 2005). Non è possibile riprendere in questa sede l’enorme discussione prodottasi intorno alla tematica del disaccordo. Si rinvia in tal senso almeno a Luque Sánchez-Ratti (2012).

<sup>26</sup> Dworkin si rifà alla nozione elaborata da Gallie (1965) di “concetti essenzialmente contestato”, benché questo debito non sia riconosciuto esplicitamente (cfr. Atienza 2015, 79 e Iglesias Vila 2000), se non in rare occasioni (cfr. Perry 1977, spec. p. 24 ss.).

altresi l'interpretazione di tali prassi secondo il senso e il fine che gli agenti ad esse attribuiscono" (Chiassoni 1987, p. 220)<sup>27</sup>. In questo senso, l'attività interpretativa è necessaria tanto per stabilire, in generale, cosa debba intendersi – o s'intenda, che è lo stesso, dal momento che Dworkin non separa nettamente il piano descrittivo da quello prescrittivo (cfr. Troper 1988) – per diritto, quanto per stabilire cosa preveda il diritto in un determinato caso; anzi, le due questioni sono chiaramente interdipendenti giacché la risposta che si fornisce sul piano teorico produce delle inevitabili ricadute sul piano della decisione pratica. Per dirla con le parole di Dworkin in uno dei passaggi più significativi di LE

I filosofi del diritto discutono sulla parte generale, sul fondamento interpretativo che ogni argomento giuridico deve avere. Ma possiamo anche rovesciare la medaglia. Qualsiasi argomento giuridico di carattere pratico, non importa quanto dettagliato e circoscritto, presuppone il fondamento astratto che la *jurisprudence* offre, e quando si fronteggiano fondamenti opposti, un argomento giuridico ne accoglie uno, rigettando gli altri. Ne consegue che ogni opinione del giudice è essa stessa parte della filosofia del diritto, anche quando la filosofia è nascosta e l'argomento visibile è dominato da citazioni ed elenchi di fatti. La *jurisprudence* è la parte generale dell'*adjudication*, prologo silente a qualsiasi decisione giuridica. (LE, p. 90).

Alla "parte generale", ovviamente, sono più interessati i filosofi del diritto che svolgono, però, un'importante opera di supporto alle attività pratiche dei giuristi. Questi ultimi, infatti, si trovano spesso coinvolti in dispute che rivelano l'esistenza di un "disaccordo teorico" – relativo cioè a quale sia l'interpretazione migliore della pratica giuridica nel suo complesso (LE, p. 87)<sup>28</sup>. Filosofi e giuristi prendono così parte ad una medesima attività "rivolta a cogliere dei significati" che sono "a loro volta prodotti di attività ermeneutiche" (Viola 1990, p. 158; cfr. Viola 1989), attraverso una metodologia comune che Dworkin definisce di "interpretazione costruttiva".

### 3.1 La tesi metodologica dell'interpretazione costruttiva

---

<sup>27</sup> Per Dworkin, dunque, conoscere il diritto equivale ad interpretarlo. Una delle critiche più dure rivolte a questa tesi epistemologica è quella di Patterson 2010.

<sup>28</sup> Quello del 'disaccordo teorico' è uno degli argomenti più fortunati di Dworkin contro il positivismo giuridico (v. Shapiro 2007, p. 43 ss.; 2013, p. 282 ss.). Vi è chi ritiene, tuttavia, che il problema del disaccordo teorico possa essere risolto senza rinunciare ai presupposti teorici del positivismo (v. Leiter 2009).

Dworkin sostiene che per interpretare il diritto i giuristi – e per giuristi intendo sia i teorici che i pratici del diritto – debbano avere alcune convinzioni su cosa voglia dire, in generale, interpretare (LE, p. 50; Dworkin 1994; cfr. Lifante Vidal 2018, p. 175 ss.). Esistono, a suo avviso, tre diverse “forme” o “occasioni” di interpretazione: l’“interpretazione discorsiva” – attraverso cui si prova a cogliere il significato delle parole di un interlocutore –, l’“interpretazione scientifica” – che serve invece a dedurre un significato da dati empirici –, e infine l’“interpretazione artistica” – che viene utilizzata per difendere una visione complessiva del significato di una determinata opera o creazione umana (LE, p. 50). Secondo Dworkin, l’interpretazione del diritto inteso come pratica sociale è simile all’interpretazione artistica giacché entrambi i tipi di interpretazione riguardano creazioni umane piuttosto che conversazioni o eventi naturali. Si tratta, in altri termini, di due tipologie differenti di “interpretazione creativa” (LE, p. 50)<sup>29</sup>.

L’interpretazione artistica e quella di pratiche sociali condividono il medesimo presupposto metodologico – definito da Dworkin “ipotesi estetica” – secondo cui compito dell’interprete è quello di presentare l’opera interpretata come il “miglior esempio possibile del genere a cui essa appartiene” (Dworkin 1982, p. 183). Per tenere fede a questo compito bisogna ricostruire l’opera nel suo complesso, senza tralasciare nessuna delle sue parti (Dworkin 1982, p. 184), ponendosi al contempo l’obiettivo di migliorarla. Questa metodologia interpretativa che riguarda le opere artistiche e letterarie viene estesa anche al campo del diritto, ricorrendo alla celebre metafora del “romanzo a catena (*chain novel*)” (Dworkin 1982; LE p. 229 ss.; cfr. Pastore 1993, p. 66 ss.): secondo Dworkin, infatti, il diritto potrebbe essere paragonato ad un romanzo scritto a più mani in cui ogni autore ha il compito di continuare il romanzo stesso, senza turbarne l’armonia complessiva. Allo stesso modo del romanziere, il giudice deve rileggere i materiali giuridici che preesistono alla sua decisione non solamente per scoprire il loro significato linguistico ma anche per formarsi – a partire dall’insieme delle leggi, decisioni precedenti etc. – una convinzione sul valore da attribuire alla pratica giuridica nel suo complesso (Dworkin 1982)<sup>30</sup>. È in questo modo che il giudice – al pari del romanziere

---

<sup>29</sup> Sull’ambiguità dell’espressione “interpretazione creativa” nell’opera di Dworkin cfr. Finnis 2011.

<sup>30</sup> Le critiche più articolate alla metafora della *chain novel* sono, come noto, quelle di Fish (1982) che, pur apprezzando l’accostamento operato da Dworkin tra interpretazione giuridica e interpretazione letteraria, guarda con sospetto ai limiti ‘storici’ imposti dalle interpretazioni precedenti. Secondo Fish, infatti, il significato dell’opera (giuridica o



a cui viene assegnato un singolo capitolo – deve compiere un’opera di “interpretazione costruttiva” (LE, p. 62; cfr. Marmor 2005, spec. p. 27 ss.), ascrivendo un determinato scopo alla pratica del diritto al fine di mostrare, nella singola decisione, il diritto “nella sua luce migliore” (LE, p. 53 e p. 215; cfr. Raban 2003).

Resta da comprendere come il giurista – e, in particolare, il giudice – debba, secondo Dworkin, realizzare questo esercizio di interpretazione costruttiva. A suo avviso, bisogna distinguere tre fasi dell’interpretazione costruttiva (Dworkin 1985b; LE, p. 66 ss.). La prima fase è quella “preinterpretativa” (o dell’*identity*) in cui ci si propone di identificare le norme – regole e principi – che almeno *prima facie* offrono informazioni sul contenuto della pratica giuridica. In questa fase il consenso tra giuristi è particolarmente alto e il risultato di quest’operazione costituisce la base comune per dare avvio alla seconda fase – ovvero quella “interpretativa” – in cui l’interprete prova ad offrire una “giustificazione generale” per i materiali giuridici identificati nella fase precedente, elaborando una teoria assiologica – sui fini e sui valori del diritto – che si adegui (*fit*) a tali materiali. È questa la fase in cui si generano i maggiori disaccordi teorici tra gli interpreti perché le teorie assiologiche da essi elaborate entrano in competizione. Infine, nella fase “post-interpretativa”, l’interprete è chiamato a selezionare una delle teorie assiologiche in competizione e a rileggere la pratica del diritto nel suo complesso sulla base del sistema di valori selezionato (*soundness*), affinché la propria decisione possa condurre alla miglior realizzazione di tali valori (cfr. Lifante Vidal 1999; 2015; 2018, pp. 191-198).

### 3.2 La concezione del diritto come integrità

Si è detto di come nella fase interpretativa si generino i maggiori disaccordi teorici tra giuristi. È in questa fase, infatti, che vengono elaborate teorie assiologiche, relative ai principi e ai valori caratteristici di una determinata pratica giuridica. Ribadendo la natura interpretativa del concetto di diritto e la convinzione che tutte le teorie del diritto sono chiamate ad offrire una “giustificazione” – e dunque non una mera “descrizione” – della pratica giuridica nel suo complesso, Dworkin individua tre possibili “concezioni

---

letteraria) sarebbe interamente determinato dalla comunità interpretativa e, dunque, ricreato da ogni nuovo procedimento interpretativo. Per una ricostruzione del dibattito tra Dworkin e Fish v. Schelly (1985); Marmor (1991, spec. p. 398 ss.); Robertson (2014, spec. p. 251 ss.)

interpretative” del diritto che possono contendersi il campo. La prima è il “convenzionalismo” – equivalente, nel lessico dworkiniano, al positivismo giuridico – che intende per diritto solamente “ciò che una convenzione stipuli essere diritto” (LE, p. 116), designando come base giustificativa della pratica sociale l’“ideale delle aspettative protette” secondo cui solo il diritto conoscibile *ex ante* dai cittadini sarebbe vero diritto. Al contrario, “se la convenzione è silente non esiste diritto” ma entrerebbe in gioco la discrezionalità del giudice (LE, p. 118). Quindi – come spiega bene Pastore (1993, 49) – il convenzionalismo “enfattizza il *test* di validità tendente ad individuare gli «oggetti giuridici»” e ciò vuol dire che per stabilire quali diritti hanno le persone non c’è altro modo che rifarsi a questo test (LE, p. 152)<sup>31</sup>. La seconda concezione è il pragmatismo – ossia il realismo giuridico – che, in senso opposto al convenzionalismo, nega l’esistenza di qualsiasi test di validità, lasciando ai giudici il compito di stabilire quali diritti abbiano le persone sulla base di una concezione politica di stampo utilitaristico (LE, p. 151 ss.)<sup>32</sup>. La terza concezione – quella sostenuta dallo stesso Dworkin – è quella del “diritto come integrità”, secondo cui può dirsi giuridico “qualsiasi diritto che sia sostenuto dai principi che presiedono la miglior giustificazione della pratica giuridica nel suo complesso” (LE, p. 159).

Per sostenere la concezione del diritto come integrità Dworkin parte dal presupposto che ogni comunità politica – lungi dal configurarsi come accidente storico, guidato dagli interessi egoistici dei cittadini (“comunità *de facto*”), o come espressione del compromesso dell’obbedienza alle regole emanate dagli organi a ciò deputati (“comunità del *libro delle regole*”) – agisca come “comunità *di principio*”, governata non solamente dalle “decisioni assunte dalle istituzioni politiche” ma anche dallo “schema di principi che queste decisioni presuppongono ed avallano” (LE, p. 211; cfr. Cornell-Friedman 2016, pp. 14-28). I principi di cui parla Dworkin – e questo rende ancor più insostenibile la visione di quanti si ostinano a definirlo “neogiusnaturalista” – “non hanno natura metafisica o assoluta, ma

---

<sup>31</sup> Non posso qui dilungarmi ulteriormente sulle critiche che Dworkin rivolge al positivismo giuridico ma è bene ricordare la fortuna – da alcuni ritenuta eccessiva (Arena 2019) – che ha riscosso il termine “convenzionalismo” nel dibattito tra positivisti e non positivisti. Per una panoramica generale di questo dibattito v. Ramirez-Ludeña – Vilajosana (2019).

<sup>32</sup> La descrizione del pragmatismo offerta da Dworkin è stata contestata da Farber (1988) e West (1985) secondo i quali un approccio pragmatista al diritto non escluderebbe il rispetto del valore della continuità. Cfr. sul punto Smith (1990).

hanno un carattere storico e scaturiscono dalla discussione all'interno della comunità” (Schiavello 2016, pp. 121-122)<sup>33</sup>.

La concezione del diritto come integrità produce ricadute notevoli sia sull'attività del legislatore (*integrity in legislation*)<sup>34</sup> che su quella dei giudici (*integrity in adjudication*)<sup>35</sup>. Entrambe le istituzioni, infatti, sono coinvolte in un “progetto comune” (Kyritsis 2015, p. 93 ss.) che impone loro di riconoscere i diritti dei membri della comunità di principio. I giudici, in particolare, devono rispettare le decisioni legislative e giudiziarie precedenti (*past political decisions*) al fine di “identificare diritti e doveri giuridici” come se “essi fossero stati creati da un singolo autore – la comunità personificata” (LE, p. 225) capace di esprimere un “insieme coerente di principi” (LE, p. 243; cfr. Besson 2005, pp. 375-417; Hersovitz 2006; Amaya 2015, p. 41 ss.), imitando seppur “in maniera limitata” (LE, p. 244) la figura del giudice Ercole.

#### 4. La tesi del diritto come branca della morale politica

La tesi del diritto come interpretazione viene riformulata e sviluppata nella raccolta di saggi del 2006 *Justice in Robes* (d'ora in avanti JR), senza apportarvi modifiche sostanziali. Viene, in particolare, chiarita la natura dei “concetti interpretativi” come quelli di giustizia, libertà o democrazia. Secondo Dworkin anche il concetto di diritto può rientrare nella categoria dei “concetti interpretativi”, cioè di quei concetti che “ci invitano a riflettere e ad offrire risposte” (JR, p. 10) su ciò che la pratica sociale in cui essi vengono utilizzati richiede<sup>36</sup>. L'utilizzo in senso interpretativo del concetto di diritto, in altri termini, consente di elaborare una teoria giustificativa del diritto che include considerazioni relative a ciò che dovrebbe significare l'ideale della legalità (*rule of law*) in una determinata comunità da un punto di vista politico-morale. Questa teoria del diritto – che Dworkin definisce “ambiziosa” (JR, p. 5) – si sviluppa in varie fasi e servirà a stabilire “le condizioni di verità delle proposizioni di diritto alla luce dei valori

---

<sup>33</sup>Partendo da questi presupposti Dworkin sviluppa una teoria politica caratteristica delle comunità liberali – e, in particolare, di quella statunitense e britannica (cfr. Pastore 1993, p. 56 ss.) – basata sull' “equità (*fairness*)”, sulla “giustizia (*justice*)” e sull' “equo processo (*procedural due process*)”.

<sup>34</sup>Dworkin non presta particolare attenzione a questa dimensione dell'integrità che trova, invece, un interessante sviluppo nell'opera di Jeremy Waldron (2003).

<sup>35</sup>Sull' *integrity in adjudication* v. ampiamente Hersovitz (2006).

<sup>36</sup>Questa definizione dei concetti interpretativi è ritenuta poco rigorosa da Priel (2008, p. 18 ss.)

identificati” – nella “fase dottrinale” (JR, p. 13) – e ad offrire indicazioni pratiche al giudice su come decidere un caso concreto – nella “fase aggiudicativa” (JR, p. 14). Ovviamente, per elaborare una teoria ambiziosa del diritto bisogna condividere l’assunto di partenza del diritto come concetto interpretativo. Se si utilizza, al contrario, il diritto come “concetto criteriale” – basato cioè su criteri identificativi più o meno precisi – si potranno svolgere indagini di natura diversa. In particolare, potranno effettuarsi indagini di tipo “sociologico” – cioè descrittive di una determinata pratica giuridica – o “tassonomiche” – volte ad enumerare l’insieme delle norme contenute in una pratica giuridica prima identificata in senso sociologico, distinte da altri tipi di norma di naturale morale o consuetudinaria (JR, pp. 3-4)<sup>37</sup>.

Il riferimento di Dworkin alle ambizioni della teoria del diritto non fa che confermare la sua convinzione di lungo periodo della natura eminentemente prescrittiva del lavoro teorico. Per comprendere il diritto e per poterlo applicare ai casi concreti, infatti, il giurista deve necessariamente elaborare una teoria coerente di natura politico-morale, di cui il fenomeno giuridico costituisce solamente un’articolazione. Questa convinzione trova pressoché libero sfogo nell’ultima grande opera di Dworkin, *Justice for Hedgehogs*<sup>38</sup>, in cui egli difende la *tesi del diritto come branca della morale politica*.

#### 4.1 Indipendenza e unità del valore

Ad una prima lettura di JH si rimane sorpresi dallo spazio, molto limitato, dedicato al tema del diritto. Le quindici pagine dell’ultimo capitolo – intitolato *Law* – hanno, tuttavia, una collocazione abbastanza indicativa. Esse rappresentano, infatti, l’esito di un ragionamento molto articolato attraverso il quale Dworkin si propone di difendere la tesi dell’indipendenza e dell’unità del valore che colloca il diritto nell’ambito della morale politica.

Dworkin riprende un frammento di Archiloco secondo cui “la volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una grande”, utilizzato da Isaiah Berlin (1953) per dividere i pensatori e gli scrittori in due grandi categorie: mentre le volpi perseguono molteplici fini attraverso un pensiero asistematico, il riccio, al contrario, ricollega la comprensione del mondo ad una visione centralizzata

---

<sup>37</sup> Una ricostruzione rapida degli argomenti proposti da Dworkin in JR è offerta da Agudelo Agudelo (2011).

<sup>38</sup> Si tratta, a voler essere precisi, della penultima opera di Dworkin se si considera il libro *Religion without God* pubblicato postumo (Dworkin 2013b).

basata su un sistema coerente di principi e valori. Schierandosi dalla parte del riccio, Dworkin difende la *tesi dell'unità del valore*, opponendosi a quella che ritiene essere la concezione più diffusa della filosofia pratica in ambito accademico, basata sul pluralismo morale e sul conflitto tra principi (cfr. Atienza 2020). In particolare, ciò che Dworkin intende sostenere è che l'ambito dell'"etica" – al cui interno si producono giudizi "su ciò che le persone dovrebbero fare per vivere bene: che cosa dovrebbero cercare di essere e di realizzare nelle loro vite" – e quello della "morale" – in cui, invece, si avanzano giudizi su "come le persone devono trattare le altre persone" – rappresentano due dimensioni differenti ma coerenti del dominio del "valore", in cui si tratta di rispondere alle domande basilari sul cosa fare e sul come agire (JH, p. 25)<sup>39</sup>.

Per sostenere la tesi dell'unità del valore Dworkin chiarisce, in via preliminare, che il dominio del valore è "indipendente" da quello dei fatti, basandosi sul "principio di Hume" che separa nettamente l'ambito dell'essere da quello del dover essere. Da questo basilare principio epistemologico Dworkin fa derivare la conclusione che per sostenere la verità o la falsità di un giudizio etico-morale non è possibile basarsi su fatti ma è necessario formulare giudizi che sono, a loro volta, etico-morali; detto con le parole di Dworkin, "nessuna serie di proposizioni su come è il mondo, come questione fattuale di tipo scientifico o metafisico, può fornire da sola – senza qualche giudizio di valore nascosto negli interstizi – una giustificazione a favore di una qualunque conclusione su come le cose dovrebbero essere" (JH, p. 44). Dunque, per avanzare o criticare un giudizio di valore e sostenere l'oggettività della credenza su cui esso si fonda bisogna partecipare ad una "pratica o argomentazione genuinamente morale" (Ruiz Miguel 2015, p. 40).

Il principio di Hume viene utilizzato da Dworkin per invalidare tutte le forme di "scetticismo esterno" o "archimedeo" (cfr. Williams 1985, pp. 28-33) che "negano a sé stesse ogni fondamento nella morale o nell'etica" (JH, p. 25) ma l'obiettivo critico più generale è chiaramente la "metaetica" (cfr. Shafer-Landau 2010; cfr. Kalderon 2013). Per Dworkin l'impresa metaetica è carente di significato e segna una distanza ingiustificata con la "visione

---

<sup>39</sup> Da sottolineare l'utilizzo peculiare da parte di Dworkin dei termini "etica" e "morale". Come ricorda in merito Angelo Abignente (2014, poi 2017, pp. 63-83) "convenzionalmente l'etica viene correlata ad una dimensione pubblica in cui prende forma una riflessione critica sui giudizi morali soggettivi e la morale designa piuttosto quella sfera in cui si sperimenta il senso intimo e profondo dell'agire, nell'esercizio della coscienza individuale che si determina e matura nell'incontro con l'altro" (pp. 63-64). Dworkin, in questa sua definizione dell'etica e della morale, si ispira a Bernard Williams (1985).

ordinaria” dell’etica e della morale secondo cui 1) i giudizi morali possono essere veri o falsi; 2) per stabilire quali giudizi sono veri o falsi bisogna ricorrere ad argomenti (a loro volta) morali; 3) per stabilire (1) e (2) non è possibile ricorrere ad una dimostrazione empirica o scientifica (JH, p. 28). Quindi, risulterebbero insostenibili le due forme più diffuse di scetticismo metaetico, ossia lo scetticismo “dell’errore” – basato su una teoria della verità come corrispondenza alla realtà (cfr. Caputo 2015, p. 25 ss.) per cui non esistendo in natura “moroni” o “particelle morali” sarebbe impossibile verificare la verità o falsità dei giudizi di valore – e lo scetticismo “dello status” – che contesta, invece, la stessa possibilità che i giudizi di valore descrivano una verità, essendo piuttosto il risultato di una reazione emotiva o di una reazione ad un comando esterno (JH, pp. 32-33; p. 46 ss.; cfr. Smith 2010). Ma anche lo “scetticismo interno” – quello che prova a contestare la verità di un giudizio di valore prendendo parte alla pratica etico-morale – è destinato ad auto-distruggersi perché basato, in fin dei conti, su alcune convinzioni etico-morali di fondo: lo scettico interno – afferma Dworkin – “non può essere scettico [...] fino in fondo” (JH, p. 31).

Per Dworkin l’unica maniera di dimostrare la verità di un giudizio “morale”<sup>40</sup> è quella di ricorrere ad un “argomento morale adeguato” e per scoprire se esso è adeguato bisogna ricorrere ad ulteriori argomenti che ne sostengano l’adeguatezza (JH, p. 37). Come ammette lo stesso Dworkin, si tratta di una modalità di ragionamento “circolare”<sup>41</sup> che trova però fondamento nella convinzione per cui “il ragionamento morale” è “una forma di ragionamento interpretativo” (JH, p. 38; cfr. Fallon 2010; Solum 2010) in cui bisogna offrire risposta alle domande basilari su ciò che dobbiamo fare della nostra vita e su come dobbiamo trattare gli altri. Secondo Dworkin, infatti, nel confronto dialettico con soggetti che avanzano giudizi morali diversi dai nostri è impossibile “dimostrare” (cfr. Dworkin 1996; Laporta 2015; Stavropoulos 1996) che le nostre opinioni sono vere e le altre sono false ma è possibile “convincere” l’interlocutore di aver “agito responsabilmente” nella formazione di determinate credenze. Riemergono in questi passaggi di JH alcuni dei concetti più noti della teoria dworkiniana – interpretazione, coerenza, integrità – coagulati intorno al concetto più generale di responsabilità secondo cui “noi siamo moralmente

---

<sup>40</sup> Quando Dworkin parla di giudizi morali *tout court* si riferisce, come egli stesso ammette, tanto ai giudizi etici quanto ai giudizi morali.

<sup>41</sup> Dworkin non lo considera un difetto. Al contrario, egli ritiene che “non abbiamo ragioni migliori per le nostre convinzioni che il resto delle nostre convinzioni” (JH, p. 446) e che, in fondo, “tutti siamo colpevoli di qualche tipo di circolarità” (JH, p. 100). Per una difesa della strategia metodologica qui adottata da Dworkin v. Vega (2017).

responsabili nella misura in cui le nostre interpretazioni concrete raggiungono un'integrità complessiva tale che ognuna di esse supporti le altre in una rete di valori che abbracciamo autenticamente" (JH, p. 101). Quindi, Dworkin non sostiene l'esistenza di un unico valore ma la possibilità di stabilire "relazioni tra i valori" (Raz 2016, p. 7; cfr. Winter 2016; Bustamante 2021) che si diramano a partire dalla dimensione personale ed "autentica" dell'etica.

#### 4.2 Il diritto come branca della morale politica

Per comprendere come agire nei confronti degli altri, secondo Dworkin, è necessario anzitutto costruire "standard etici", ovvero un insieme di giudizi di valore relativi al significato del "vivere bene" la propria vita (JH, p. 191). Quest'esigenza nasce dalla "responsabilità" che ogni essere umano ha, in quanto "creatura autocosciente" (JH, p. 196), di fare della propria vita una vita buona. Il concetto di "vivere bene" non va tuttavia confuso con quello di "avere una buona vita"; è infatti possibile avere una buona vita senza essersi mai interrogati sul suo valore. Solamente la riflessione critica sul significato della propria esistenza consente di vivere bene perché permette al soggetto di costruire una visione della vita rispettosa di due valori fondamentali. Il primo è quello del "rispetto verso sé stessi" – che consente a ciascuno di "prendere la propria vita sul serio" –, mentre il secondo è quello dell'"autenticità" – che permette invece all'individuo di stabilire una serie di obiettivi personali per rendere la propria vita un "successo". Questi due valori, considerati congiuntamente, vanno a costituire un primo principio della "dignità umana" (JH, pp. 203-204). Ma la dignità non consente di formulare giudizi etici disinteressandosi dell'altro; al contrario, una forma accurata di rispetto verso sé stessi deve necessariamente attribuire un'"importanza oggettiva" alla vita degli altri (JH, p. 255)<sup>42</sup>. Dworkin rilegge così l'imperativo categorico kantiano<sup>43</sup> per dimostrare la connessione necessaria tra etica e morale (JH, p. 266), sostenendo che, oltre che dal rispetto verso sé stessi e all'autenticità, la dignità è composta da un secondo principio, ovvero quello del "rispetto verso gli altri" (JH, p. 300).

Il rispetto verso gli altri – oggetto di formulazione di giudizi morali – trova la sua concretizzazione in quella relazione intersoggettiva che è fonte

<sup>42</sup> In un passaggio molto suggestivo Dworkin afferma: "tu vedi l'importanza oggettiva della tua vita riflessa nell'importanza oggettiva di quella degli altri" (JH, p. 260).

<sup>43</sup> Dell'influenza kantiana sul pensiero dworkiniano parla diffusamente Allard (2001). Cfr. anche Lefebvre (2007).

di obblighi “performativi” e “associativi”. I primi sono frutto di un atto volontario – come, ad esempio, una promessa – mentre i secondi derivano dall’appartenenza ad una determinata associazione di individui – come, ad esempio, la famiglia (JH, p. 301). È soprattutto su questa seconda tipologia di obblighi che Dworkin pone l’accento e, in particolare, sugli obblighi associativi derivanti dall’essere membro di una comunità politica. Dalla morale – che studia, in generale, gli obblighi che abbiamo verso gli altri – si dirama così la “morale politica” – che studia, invece, “cosa noi tutti insieme dobbiamo agli altri in quanto individui quando agiamo nel nome di quella persona collettiva artificiale” che è la comunità politica (JH, p. 328; cfr. Simmons 1996). È qui che Dworkin riprende una delle versioni più celebri della tesi dei diritti presentate in TRS, affermando che agli obblighi associativi che derivano dall’appartenenza ad una determinata comunità politica corrispondono dei “diritti politici”, ovvero quei diritti “che valgono come briscole rispetto a giustificazioni dell’azione politica che altrimenti sarebbero appropriate” (JH, p. 329; cfr. TRS, pp. 184-205). Si tratta di quei diritti inviolabili dell’individuo che vincono contro qualsiasi decisione politica.

Le comunità politiche più avanzate si dotano di istituzioni deputate a “dare effetto” a questi “diritti politici preesistenti”, trasformandoli in diritti giuridici (JH, p. 331). È l’istituzionalizzazione dei diritti politici che giustifica la nascita del diritto e questo passaggio consente a Dworkin di rileggere la tesi della connessione necessaria tra diritto e morale, ammettendo di essere incorso più volte nel “difetto fatale” (JH, pp. 402-403) di considerarli come due sistemi distinti – seppur connessi – di norme. A questa “visione ortodossa” (JH, p. 400) Dworkin propone di sostituire quella – apparentemente più radicale (cfr. Nye 2021) – del “sistema unico” (Baxter 2010) per cui il diritto non sarebbe altro che “una branca, una sottodivisione della morale politica” (JH, p. 405), ramificazione di una “struttura ad albero” che affonda le sue radici nell’etica. La tesi del diritto come branca della morale politica non rappresenta, tuttavia, un ritorno ingenuo a tesi di stampo giusnaturalistico giacché Dworkin precisa immediatamente come possa parlarsi di diritto solamente all’interno di quelle comunità politiche “che abbiano sviluppato qualche versione di quelle che Hart chiamava regole secondarie” (JH, p. 405; cfr. Moreso 2015; Moreso-Queralt 2014). Per quanto quest’affermazione possa apparire sorprendente – considerato il decennale dibattito tra Dworkin, Hart e gli hartiani –, essa rivela, al contrario, una sensibilità (a dire il vero, mai nascosta) alla dimensione istituzionale e autoritativa del diritto da parte di Dworkin che consente di sottrarlo alle critiche di quanti vedono in lui – ma



come anche in Alexy, Atienza e Nino, ad esempio (cfr. García Amado 2022) – il sostenitore di una teoria del diritto sbilanciata su principi di indole squisitamente morale. Lo slittamento dall’ottica a due sistemi a quella monosistemica non comporta affatto un collasso del fenomeno giuridico in quello morale ma risponde alla logica che guida JH: collocare sia il diritto che la morale nel dominio del valore, affidando all’interpretazione come “pratica generale di tipo normativo” il compito “di comprendere una varietà di pratiche umane, tranne quelle scientifiche, come istanze interpretative” (Zaccaria 2014, p. 54).

## 5. Il progetto (incompiuto) di Dworkin sulla libertà religiosa

Considerate congiuntamente, la tesi dei diritti, la tesi del diritto come interpretazione e la tesi del diritto come branca della morale politica, rappresentano fasi diacroniche di un “processo di ascesa filosofica” (Veca 2013, p. 4) che si conclude nel libro, pubblicato postumo nel 2013, *Religion without God* (d’ora in avanti RWG). Mutuando un’espressione di Jeremy Waldron (2014, 1210), è possibile affermare che in questo testo Dworkin “ha messo in pratica ciò che ha predicato” nelle sue opere precedenti. In RWG, infatti, Dworkin limita le sue riflessioni ad un *diritto* specifico – quello alla *libertà religiosa* –<sup>44</sup>, prendendo le mosse dal modello *interpretativista* e dalle tesi sull’*indipendenza* e sull’*unità del valore* proposte in JH. A suo avviso, anche quello di “religione” è un “concetto interpretativo” (RWG, p. 7), che rimanda ad una pratica del valore di tipo argomentativo per prescrivere i contenuti. Dworkin si situa all’interno di questa pratica e propone di separare il concetto di religione da quello di teismo, per indicare, invece, come “religiosi” tutti quegli “atteggiamenti” umani – basati o meno sulla credenza in un ente sovranaturale – che accettino due giudizi di valore fondamentali. Il primo consiste nel ritenere la vita umana “oggettivamente importante”, declinando questa credenza in atteggiamenti pratici di rispetto verso la propria vita – dimensione etica – e quella degli altri – dimensione morale. Il secondo, invece, riguarda l’attribuzione di un significato “intrinsecamente sublime” alla natura (RWG, p. 10). Nella definizione di “atteggiamento religioso” offerta da Dworkin manca, dunque, un riferimento (necessario) a Dio e ciò dà vita ad una tesi che, per certi versi, appare “contro-intuitiva” (Porciello 2019, p. 3): anche

---

<sup>44</sup> Il tema della libertà religiosa e quello, connesso, della “santità della vita” erano già stati affrontati in Dworkin 1993 e, più rapidamente, in Dworkin 2000. Per una ricostruzione diacronica delle tesi di Dworkin sul punto cfr. McClain (2014).

l'“ateismo” può rivelarsi profondamente “religioso” perché sostituisce alla fede in un Dio quella in una rete di valori fondamentali, *coerenti* tra loro e *indipendenti* da qualsiasi forma di “naturalismo” (RWG, p. 12).

La concezione del religioso proposta da Dworkin funge da preludio alla sua proposta giuridico-politica in materia di libertà religiosa. Per interpretare questo “diritto fondamentale” non si può prescindere, a suo modo di vedere, da “una concezione della religione che è più profonda del teismo” (RWG, p. 109), fondata su un'argomentazione di tipo morale a partire dal valore dell'“indipendenza etica” (RWG, p. 130; cfr. Clayton 2017) e non da una mera analisi semantica del termine “religione”, così come richiamato dai singoli testi normativi (cfr. Letsas 2017). Il transito da una concezione ‘classica’ di religione, legata al teismo, ad una costruita a partire dalla convinzione per cui è importante considerare il valore religioso che le persone attribuiscono alla propria vita e a quella degli altri, allarga, ovviamente, il novero delle “visioni” della vita riconducibili all'esercizio del diritto alla libertà religiosa, limitando al contempo “le ragioni che il governo può offrire per qualsiasi vincolo alla libertà di un cittadino” (RWG, p. 133). Per evitare, tuttavia, che questi buoni propositi finiscano per configurare una “libertà fuori controllo” (RWG, p. 117) – giustificando così qualsiasi forma di “eccentricità etica” (RWG, p. 124) – Dworkin precisa che rimane in potere delle istituzioni politiche “interferire con gli stili di vita scelti dalle persone” che possano, ad esempio, causare un danno alle altre persone o alle bellezze naturali (RWG, p. 130). Quindi, se da una parte Dworkin auspica l'abbandono di un “diritto speciale” (RWG, p. 111) alla libertà religiosa per far spazio ad un più generale diritto all'indipendenza nelle scelte etiche, dall'altro rimanda alle istituzioni il compito di bilanciare accuratamente – sì da rendere legittime le proprie scelte – questo più generale diritto individuale con gli altri diritti di cui sono titolari i cittadini. Inoltre – inscrendosi nel solco tracciato dai sostenitori del c.d. “accomodamento ragionevole” (cfr. su tutti MacLure 2012) – ritiene che, laddove il legislatore possa “gestire un'eccezione” alla normativa rivolta a tutti i cittadini “senza alcun danno significativo per la politica in questione, allora potrebbe risultare irragionevole non concedere tale eccezione” (RWG, p. 136)<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Una volta chiarito il quadro teorico di riferimento, Dworkin si sofferma sulle questioni più spinose che legislatore e giudici americani hanno dovuto affrontare in materia, circa l'opportunità di esporre in pubblico simboli religiosi, di insegnare la religione nelle scuole, di porre limitazioni agli atti omosessuali o alla pratica dell'aborto (RWG, p. 137 ss.).

L'ultimo porto cui approda Dworkin è quello dell'accomunamento di tutti i soggetti che hanno fede nel concetto di "vivere bene" la propria vita (RWG, p. 154), uniti dalla credenza in valori fondamentali comuni ma divisi dal ventaglio di opzioni che, a partire da quei valori, possono costruirsi. La consapevolezza dell'essere umano di poter contare su un repertorio minimo di valori comuni con l'altro rende, allora, persino inutile l'interrogarsi sul tema dell'immortalità, dal momento che l'aver vissuto una buona vita rileva come dato assorbente anche rispetto alla vita eterna, appagando definitivamente l'uomo tanto da distoglierlo dall'ansia di ciò che verrà dopo la vita terrena<sup>46</sup>.

## 6. Conclusione

L'opera di Dworkin ha avuto l'indubbio merito di riconfigurare lo statuto metodologico della filosofia del diritto, intendendola sia come attività teorica di supporto al giurista, sia come strumento di "controllo critico" sul lavoro dei tribunali e, più in generale, delle istituzioni pubbliche (García Jaramillo 2021b, p. 37). Questa sua peculiarità spiega, in gran parte, le difficoltà che si hanno nel collocarla in una delle correnti classiche del pensiero giusfilosofico. Come ha affermato di recente Francisco Javier Ansuátegui Roig (2021, p. 91), infatti, "il pensiero di Dworkin è avverso alle etichette" e "resiste ad essere facilmente incasellato in uno qualsiasi degli *ismi* che hanno popolato e popolano la filosofia del diritto". Questo eclettismo ha favorito feroci critiche – incentrate soprattutto sulla (presunta) mancanza di rigore metodologico delle sue tesi (v. Haba 2001) – ma anche gli elogi – forse smisurati – di chi considera Dworkin "il filosofo del diritto più importante del nostro tempo" (Sunstein 2021; cfr. anche Flores 2015). Non è necessario assumere posizioni tanto radicali per riconoscere meriti e demeriti di un autore che – pur utilizzando in maniera abile gli strumenti della retorica, preferendoli, in molte occasioni, all'argomentazione rigorosa degli analitici (cfr. Dyevre-Wijtvliet 2021) – ha saputo cogliere aspetti essenziali del compito del filosofo del diritto e, più in generale, del giurista nell'epoca, a dir poco complessa, che viviamo. Dworkin ci ha ricordato che il diritto esiste per tutelare i *diritti* delle persone; che il giurista non può rinunciare a sostenere la *verità* delle *interpretazioni* attraverso cui si impegna a difenderli; che non può comprenderne appieno il significato

---

<sup>46</sup> La prospettiva di Dworkin in materia di libertà religiosa ha suscitato un discreto dibattito – che non posso qui richiamare per ragioni di spazio – ed ha attirato una serie di critiche, tra cui quella, piuttosto influente, di Cécile Laborde (2014).

senza elaborare una propria teoria dei concetti *morali* di dignità, responsabilità, libertà ed eguaglianza. A meno di non volersi comportare come quello storico che, dopo aver dedicato tutta la sua vita allo studio della Rivoluzione francese, pubblica un libro di duemila pagine e lo conclude scrivendo “bene, questa è solamente la mia opinione. Ovviamente esistono altre opinioni e sono tutte ugualmente buone”<sup>47</sup>.

## 7. Bibliografia

### Opere di Dworkin citate in questo profilo

- 1963, «Judicial Discretion», *Journal of Philosophy*, 60, pp. 624-638.  
1964, «Wasserstrom: The Judicial Decision», *Ethics*, 75, 1, pp. 47-56.  
1965a, «Philosophy, Morality, and Law – Observations Prompted by Professor Fuller’s Novel Claim», *University of Pennsylvania Law Review*, 113, pp. 668-690.  
1965b, «The Elusive Morality of Law», *Villanova Law Review*, 10, pp. 631-639  
1965c, «Does Law Have a Function? A Comment on the Two-Level Theory of Decision», *Yale Law Journal*, 74, 1, pp. 640-651.  
1967a, «The Model of Rules», *The University of Chicago Law Review*, 35, pp. 14-46.  
1967b, «The Case for Law – A Critique», *Valparaiso University Law Review*, 1, pp. 215-217.  
1972, «Social Rules and Legal Theory», *The Yale Law Journal*, 81, pp. 855-890.  
1977, «No Right Answer? », in P.M.S. Hacker-J. Raz (eds.), *Law, Morality, and Society: Essays in Honour of H. L. A. Hart*, Oxford, Oxford University Press, pp. 58-78.  
1975, «Hard Cases», *Harvard Law Review*, 88, 6, pp. 1056-1109.  
1977, *Taking Rights Seriously*, Cambridge, Harvard University Press.  
1982, «Law as Intepretation», *Critical Inquiry*, 9, 1, pp. 179-200.  
1985a, *A Matter of Principle*, Cambridge-London, Harvard University Press.

---

<sup>47</sup> Le parole sono di Dworkin nell’intervista di Liptak (2021, p. 93).

- 1985b, «Law's Ambition for Itself», *Virginia Law Review*, 71, 2, pp. 173-187.
- 1986, *Law's Empire*, Cambridge, Harvard University Press.
- 1993, *Life's Dominion. An Argument about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom*, New York, Alfred A. Knopf.
- 1994, «Law, Philosophy and Interpretation», in F. Atria-N. MacCormick (eds.), *Law and Legal Interpretation*, Ashgate, 2003.
- 1996, «Objectivity and Truth: You'd Better Believe It», *Philosophy and Public Affairs*, 25, pp. 87-139.
- 2000, *Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality*, Cambridge-London, Harvard University Press.
- 2006, *Justice in Robes*, Cambridge, Harvard University Press.
- 2011, *Justice for Hedgehogs*, Cambridge, Harvard University Press.
- 2013a, «Law from the Inside Out», *The New York Review*, 7, pp. 54-55.
- 2013b, *Religion without God*, Cambridge, Harvard University Press.

### **Opere di altri autori citate in questo profilo**

- Abignente A., 2012, «Argomentazione giuridica», in U. Pomarici (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*, vol. 2, Torino, Giappichelli, pp. 1-36.
- , 2014, «Verità e responsabilità nell'argomentazione giuridica dei valori», *Ars Interpretandi*, 1, pp. 19-36
- , 2017, *L'argomentazione giuridica nell'età dell'incertezza*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- , 2021, *L'ordine e il molteplice. Il ritmo dell'argomentazione giuridica*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Agudelo Agudelo C. A., 2011, «“La justicia con toga” de Ronald Dworkin: ¿Los jueces son filósofos o son interpretes moderados?», *Revista de investigaciones*, 7, pp. 129-144.
- Alexander L., Bayles M. D., 1980, «Hercules or Proteus? The Many Theses of Ronald Dworkin», *Social Theory and Legal Practice*, 5, 3/4, pp. 267-303.
- Alexy R., 2000, «On the Structure of Legal Principles», *Ratio Juris*, 13, 3, pp. 294-304.

- Allan J., 2001, «Truth's Empire – A Reply to Ronald Dworkin's Objectivity and Truth: You'd Better Believe It», *Australian Journal of Legal Philosophy*, 26, pp. 61-91.
- Allard J., 2001, *Dworkin et Kant. Reflexions sur le jugement*, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles.
- Amaya A., 2015, *The Tapestry of Reason. An Inquiry into the Nature of Coherence and its Role in Legal Argument*, Oxford and Portland, Hart Publishing.
- Ansuátegui Roig F. J., 2021, «Dworkin e l'attitudine filosofica», *ORDINES. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*, 2, pp. 90-104.
- Arena F. J., 2019, «Conventionalism Unchained and Sceptical. A Defence of a Quasi-Realist Account of Legal Statements Against Dworkin's Claims», in L. Ramirez-Ludeña-J.M. Vilajosana (eds.), *Legal Conventionalism*, Springer, pp. 147-178.
- Arjona C., 2003, «Afinidades entre Dworkin y Pound. Un breve estudio sobre influencias y coincidencias», *Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho*, 26, pp. 387-415.
- Atienza M., 2010, «In merito all'unica risposta corretta», *Ragion Pratica*, 1, pp. 45-58.
- , 2015, «Dworkin, la eutanasia y la idea de derecho», in J. M. Sauca (ed.), *El legado de Dworkin a la filosofía del derecho*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 75-90.
- , 2017, *Filosofía del derecho y transformación social*, Madrid, Trotta.
- , 2020, «Juristas y zorizos», in Id., *Una apología del derecho y otros ensayos*, Madrid, Editorial Trotta, pp. 59-66.
- Atienza M., Ruiz Manero J., 1991, «Sobre principios y reglas», *DOXA. Cuadernos de filosofía del derecho*, 10, pp. 101-120.
- , 2006, *Ilícitos atípicos. Sobre el abuso del derecho, el fraude de ley y la desviación de poder*, Madrid, Trotta.
- Atria F., 1999, «Legal Reasoning and Legal Theory Revisited», *Law and Philosophy*, 18, pp. 537-577.

- Barberis M., 2012, «Il neocostituzionalismo, terza filosofia del diritto», *Rivista di filosofia del diritto*, 1, pp. 153-164.
- Baxter H., 2010, «Dworkin's "One-System" Conception of Law and Morality», *Boston University Law Review*, 90, pp. 857-862.
- Berlin I., 1953, *The Hedgehog and the Fox*, London, Weidenfeld&Nicolson.
- Besson S., 2005, *The Morality of Conflict: Reasonable Disagreement and the Law*, London, Hart Publishing.
- Bodenheimer E., 1977, «Hart, Dworkin, and the Problem of Judicial Lawmaking Discretion», *Georgia Law Review*, 11, 5, pp. 1143-1172.
- Bonorino P. R., 2003, *El imperio de la interpretación. Los fundamentos hermenéuticos de la teoría de Dworkin*, Madrid, Dykinson.
- Boukema H. J., 1979, «Hard Theories and Hard Cases», *Archiv für Rechts – und Sozialphilosophie*, 65, 2, pp. 255-267.
- Bulygin E., 1982, «Norms, Normative Propositions and Legal Statements», in G. Fløistad (ed.), *Contemporary Philosophy. A New Survey*, 3, pp. 127-152.
- Bustamante T., 2021, «Between Unity and Incommensurability: Dworkin and Raz on Moral and Ethical Values», *Jurisprudence*, pp. 1-25.
- Calsamiglia A., 1985, «¿Por que es importante Dworkin?», *DOXA. Cuadernos de filosofía del derecho*, 2, pp. 159-165.
- Caplan R. L., 1977, «Professor Dworkin's Jurisprudence», *The American Journal of Jurisprudence*, 22, pp. 118-159.
- Caputo S., 2015, *Verità*, Roma-Bari, Laterza.
- Cardozo B., 2021, *The Nature of Judicial Process*, Yale University Press.
- Carrió G. R., 1971, *Legal Principles and Legal Positivism*, Buenos Aires.
- , 1979, «Professor Dworkin's Views on Legal Positivism», *Indiana Law Journal*, 55, 2, pp. 209-246.
- Chiassoni P., 1987, «L'antiscetticismo panglossiano di Ronald Dworkin», *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XVII, 1, pp. 213-234.
- Christie G. C., 1968, «The Model of Principles», *Duke Law Journal*, pp. 649-669.

- Clayton M., 2017, «Is Ethical Independence Enough? », in C. Laborde-A. Bardon (eds.), *Religion in Liberal Political Philosophy*, Oxford, Oxford University Press, pp. 132-146.
- Coleman J., 1978, «Taking Rights Seriously by Ronald Dworkin», *California Law Review*, 66, pp. 885-919.
- Cornell L., Friedman N., 2016, *The Mandate of Dignity. Ronald Dworkin, Revolutionary Constitutionalism, and the Claims of Justice*, New York, Fordham University Press.
- Duarte d’Almeida L., 2016, «The Grounds of Law», in W. Waluchow-S. Sciaraffa (eds.), *The Legacy of Ronald Dworkin*, Oxford, Oxford University Press, pp. 165-202.
- Dyevre A., Wessel W., 2021, «The Modern-Day Cicero: An Alternative Interpretation of the Work of Ronald Dworkin», *Ratio Juris*, 34, 4, pp. 356-385.
- Endicott T., 2001, «Are There Any Rules?», *The Journal of Ethics*, 5, 3, pp. 199-220.
- Fallon R. H., 2010, «Is Moral Reasoning Conceptual Interpretation?», *Boston University Law Review*, 90, pp. 535-550.
- Farber D. A., 1988, «Legal Pragmatism and the Constitution», *Minnesota Law Review*, 72, pp. 1331-1378.
- Finnis J., 2011, «Reason and Authority in *Law’s Empire*», in Id., *Philosophy of Law. Collected Essays: Volume IV*, Oxford, Oxford University Press, pp. 280-298.
- Fish S., 1982, «Working on the Chain Gang: Interpretation in Law and Literature», *Texas Law Review*, 60, 3, pp. 551-568.
- Flores I. B., 2015, «The Legacy of Ronald Dworkin (1931-2013): A Legal Theory and Methodology for Hedgehogs, Hercules, and One Right Answers», *Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho*, 9, pp. 157-192.
- Gallie W. B., 1965, «Essentially Contested Concepts», *Meeting of the Aristotelian Society*, 56, pp. 167-198.
- García Amado J. A., 2015, «Pidiendo el principio. Dworkin y la teoría del Derecho en serio», in J. M. Sauca (ed.), *El legado de Dworkin a la filosofía del derecho*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 127-157.



- , 2022, «Iuspositivismo, objetivismo moral y estado constitucional», *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 56, pp. 7-31.
- García Jaramillo L, (ed.), 2021a, *Ronald Dworkin. Una biografía intelectual*, Madrid, Editorial Trotta.
- , 2021b, *Dinámicas en la configuración de la obra de Dworkin*, in Id. (ed.), *Ronald Dworkin. Una biografía intelectual*, Madrid, Editorial Trotta, pp. 15-43.
- Greenawalt K., 1975, «Discretion and Judicial Decision: the Elusive Quest for the Fetters that Bind Judges», *Columbia Law Review*, 75, 2, pp. 359-399.
- , 1977, «Policy, Rights, and Judicial Decision», *Georgia Law Review*, 11, pp. 991-1054.
- Guastini R., 1983, «Soluzioni dubbie. Lacune e interpretazione secondo Dworkin», *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XIII, 2, pp. 449-467.
- , 1988, «Some Remarks on the Conceptual Framework of “Law’s Empire”», *Ratio Juris*, 1, pp. 176-181.
- , 2003, «Hart su indeterminatezza, incompletezza e discrezionalità giudiziale», *Ragion pratica*, 21, 2, pp. 401-409.
- , «Rileggendo Hart», *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, pp. 113-125.
- , 2017, *Filosofia del diritto positivo. Lezioni*, Torino, Giappichelli.
- Guest S., 2013, *Ronald Dworkin*, Stanford, Stanford University Press.
- Gunther G., 2011, *Learned Hand. The Man and the Judge*, New York, Oxford University Press.
- Haba P. E., 2001, «Rehabilitación del no-saber en la actual teoría del derecho. El bluff Dworkin», *DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 24, pp. 165-201.
- Hart H. L. A., 1961 [1994], *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press.
- , 1979, «Between Utility and Rights», *Columbia Law Review*, 79, 5, pp. 828-846.
- , 1994, *Poscript*, in Id., *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press, pp. 238-276.

- Hershovitz S., 2006, «Integrity and Stare Decisis», in Id. (ed.), *Exploring Law's Empire. The Jurisprudence of Ronald Dworkin*, Oxford, Oxford University Press, pp. 103-181.
- Himma K. E., 1999, «The Epistemic Sense of the Pedigree Thesis», *Pacific Philosophical Quarterly*, 80, 1, pp. 46-63.
- , 2002, «Ambiguously Stung. Dworkin's Semantic Sting Reconfigured», *Legal Theory*, 8, pp. 145-183.
- Hoffmaster B., 1982, «Understanding Judicial Discretion», *Law and Philosophy*, 1, 1, pp. 21-55.
- Iglesias Vila M., 2000, «Los conceptos esencialmente controvertidos en la interpretación constitucional», *DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 23, pp. 77-104.
- Iglesias Vila M., 2001, *Facing Judicial Discretion. Legal Knowledge and Right Answers Revisited*, Dordrecht, Springer.
- Irti N., 2015, *I 'cancelli delle parole'. Intorno a regole, principî, norme*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Jori M., 2003, «L'ultimo Hart e la teoria dionisiaca del diritto: una discussione mancata», *Ragion Pratica*, 21, 2, pp. 411-440.
- Kalderon M. E., 2013, «Does Metaethics Rest on a Mistake?», *Analysis*, 73, 1, pp. 129-146.
- Kramer M. H., 2007, *Objectivity and the Rule of Law*, Cambridge, Cambridge University Press.
- , 2008, «When is There not One Right Answer? », *The American Journal of Jurisprudence*, 53, pp. 49-68.
- Kyritsis D., 2015, *Shared Authority. Courts and Legislatures in Legal Theory*, Oxford and Portland, Hart Publishing.
- Laborde C., 2014, «Dworkin's Freedom of Religion without God», *Boston University Law Review*, 94, pp. 1255-1271.
- Laporta F., 2015, «El ensayo "Objectivity and Truth: You'd Better Believe It" de 1996 y la teoría ética de Dworkin», in J. M. Sauca (ed.), *El legado de Dworkin a la filosofía del derecho. Tomando en serio el imperio del erizo*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 161-180.
- La Torre M., 2020, «La rivolta dei principî. Ronald Dworkin», in Id., *Il diritto contro se stesso. Saggio sul positivismo giuridico e la sua crisi*, Firenze, Leo S. Olschki, pp. 13-29.
- La Torre M., Tincani P., 2018, «Introduzione», in Id., *La dimensione ideale del diritto. Discutendo con Robert Alexy*, Torino, Giappichelli, pp. 1-21.

- Lefebvre A., 2007, «Critique of teleology in Kant and Dworkin», *Philosophy & Social Criticism*, 33, 2, pp. 179-201.
- Leiter B., 2009, «Explaining Theoretical Disagreement», *The University of Chicago Law Review*, 76, pp. 1215-1250.
- Letsas G., 2017, «The Irrelevance of Religion to Law», in C. Laborde-A. Bardon (eds.), *Religion in Liberal Political Philosophy*, Oxford, Oxford University Press, pp. 44-54.
- Levinson S., 1978, «Taking Law Seriously», *Stanford Law Review*, 30, 5, pp. 1071-1109.
- Lifante Vidal I., 1999, «La teoría de Ronald Dworkin: la reconstrucción del derecho a partir de los casos», *Jueces para la democracia*, 36, pp. 41-46.
- , 2015, «El derecho como práctica interpretativa», in J. M. Sauca (ed.), *El legado de Dworkin a la filosofía del derecho. Tomando en serio el imperio del erizo*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 161-180.
- , 2018, *Argumentación e interpretación jurídica. Escepticismo, intencionalismo y constructivismo*, Valencia, Tirant Lo Blanch.
- Liptak A., 2021, *El jurista trascendente*, in García Jaramillo, Leonardo (ed.), 2021a, *Ronald Dworkin. Una biografía intelectual*, Madrid, Editorial Trotta, pp. 77-97.
- Luque Sánchez P., Ratti G. B., 2012, *Acordes y desacuerdos. Cómo y por qué los juristas discrepan*, Madrid, Marcial Pons.
- Lyons D., 1979, «Principles, Positivism, and Legal Theory», *The Yale Law Journal*, 87, 2, pp. 415-435.
- MacCallum G. C., 1963, «Dworkin on Judicial Discretion», *Journal of Philosophy*, 60, pp. 638-641.
- MacCormick N., 1978, «Dworkin as Pre-Benthamite», *The Philosophical Review*, LXXXVII, 4, pp. 585-607.
- Maclure J., 2012, «L'accomodamento ragionevole e la concezione soggettiva della libertà di coscienza», *Iride*, 1, pp. 349-368.
- Madry A. R., 2005, «Global Concepts, Local Rules, Practices of Adjudication and Ronald Dworkin's Law as Integrity», *Law and Philosophy*, 24, pp. 211-238.
- Marmor A., 1991, «Coherence, Holism, and Interpretation: The Epistemic Foundations of Dworkin's Legal Theory», *Law and Philosophy*, 10, 4, pp. 383-412.
- , 2005, *Interpretation and Legal Theory*, Oxford and Portland, Hart Publishing.

- McClain L., 2014, «Can *Religion without God* Lead to Religious Liberty without Conflict? », *Boston University Law Review*, 94, pp. 1273-1320.
- Moreso J. J., 2015, «Los intocables del derecho» in J. M. Sauca (ed.), *El legado de Dworkin a la filosofía del derecho. Tomando en serio el imperio del erizo*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 91-104.
- Moreso J. J., Queralt J., 2014, «Bosquejo de Dworkin: la imbricación entre el derecho y la moral», *Isonomía*, 41, pp. 143-174.
- Neves M., 2021, *Constitutionalism and the Paradox of Principles and Rules. Between the Hydra and Hercules*, Oxford, Oxford University Press.
- Nino C. S., 1980, «Dworkin and Legal Positivism», *Mind*, LXXXIX, pp. 519-543.
- , 2007, *Algunos modelos de metodológicos de "ciencia" jurídica*, Colonia del Carmen, Fontamara.
- Nye H., 2021, «The One-System View and Dworkin's Anti-Archimedean Eliminativism», *Law and Philosophy*, 40, 3, 2021, pp. 247-276.
- Ost F., 1993, «Júpiter, Hércules, Hermes: tres modelos de juez», *DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 14, pp. 169-194.
- Pastore B., 1993, «Integrità, tradizione, interpretazione», *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 70, 1, pp. 43-78.
- Patterson D., 2010, «Il diritto come interpretazione: la *jurisprudence* secondo Ronald Dworkin», in Id., *Diritto e verità*, Milano, Giuffrè, pp. 117-160.
- Peréz Bermejo J. M., 2006, *Coherencia y sistema jurídico*, Madrid-Barcelona, Marcial Pons.
- Perry T. D., 1977, «Contested Concepts and Hard Cases», *Ethics*, 88, 1, pp. 20-35.
- Pino G., 2016, *Teoria analitica del diritto I. La norma giuridica*, Pisa, ETS.
- Porciello A., 2019, «La religione atea di Dworkin e la divinizzazione del valore», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 6, pp. 1-15.
- Pound R., 1907, «Spurious Interpretation», *Columbia Law Review*, 7, 6, pp. 379-386.
- Pozzolo S., 2001, *Neocostituzionalismo e positivismo giuridico*, Torino, Giappichelli.
- Priel D., 2008, «Forty Years On», disponibile all'indirizzo SSRN: <https://ssrn.com/abstract=977847>  
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.977847>.

- Prieto Sanchís L., 1985, «Teoría del derecho y filosofía política en Ronald Dworkin», *Revista Española de Derecho Constitucional*, 14, pp. 353-377.
- Raban O., 2003, «Dworkin's 'Best Light' Requirement and the Proper Methodology of Legal Theory», *Oxford Journal of Legal Studies*, 23, 2, pp. 243-264.
- Ramirez-Ludeña L., Vilajosana J. M., (eds.), 2019, *Legal Conventionalism*, Springer.
- Raz J., 1972, «Legal Principles and the Limits of Law», *The Yale Law Journal*, 81, 5, pp. 823-854.
- , 2016, «A Hedgehog's Unity of Value», in W. Waluchow-S. Sciaraffa (eds.), *The Legacy of Ronald Dworkin*, New York, Oxford University Press, pp. 3-22.
- Reynolds N. B., 1975, «Dworkin as Quixote», *University of Pennsylvania Law Review*, 123, 3, pp. 574-608.
- Robertson M., 2014, *Stanley Fish on Philosophy, Politics, and Law: How Fish Works*, Cambridge University Press.
- Rodríguez J. L., 2014, *Teoría del derecho e análisis lógico*, Madrid, Marcial Pons.
- Ruiz Miguel A., 2015, *Dworkin y el limbo de la metaética*, in J. M. Sauca (ed.), *El legado de Dworkin a la filosofía del derecho. Tomando en serio el imperio del erizo*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 39-71.
- Rundle K., 2012, *Forms Liberate. Reclaiming the Jurisprudence of Lon L. Fuller*, Oregon, Oxford and Portland.
- Schelly J. M., 1985, «Interpretation in Law: The Dworkin-Fish Debate (Or, Soccer Amongst the Gahuku-Gama)», *California Law Review*, 73, 1, pp. 158-180.
- Schiavello A., 1998, *Diritto come integrità: incubo o nobile sogno? Saggio su Ronald Dworkin*, Torino, Giappichelli.
- , 2014, «Ronald Dworkin e il positivismo giuridico: un bilancio provvisorio», *Rivista di filosofia del diritto*, III, 1, pp. 19-40.
- , 2016, «Il Rule of Law secondo Ronald Dworkin. Qualche osservazione critica», in G. Pino-V. Villa (a cura di), *Rule of Law. L'ideale della legalità*, Bologna, il Mulino, pp. 109-133.
- Shafer-Landau R., 2010, «The Possibility of Metaethics», *Boston University Law Review*, 90, pp. 479-496.

- Shapiro S. J., 2007, «The “Hart-Dworkin” Debate: A Short Guide for the Perplexed», in A. Ripstein (ed.), *Ronald Dworkin*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 22-55.
- , 2009, «What is the Rule of Recognition (and does it exist)?», in M. D. Adler-K. E. Himma (eds.), *The Rule of Recognition and the U.S. Constitution*, New York, Oxford University Press, pp. 235-268.
- , 2013, *Legality*, Harvard University Press.
- Shiner R. A., 1983, «Precedent, Discretion and Fairness», in M. A. Stewart (ed.), *Law, Morality and Rights*, Dordrecht, Springer, pp. 93-136.
- , 2011, «Hart on Judicial Discretion», *Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho*, 5, pp. 341-362.
- Simmons A. J., 1996, «Associative Political Obligations», *Ethics*, 106, 2, pp. 247-273.
- Smith M., 2010, «Dworkin on External Skepticism», *Boston University Law Review*, 90, pp. 509-520.
- Smith S., 1990, «The Pursuit of Pragmatism», *The Yale Law Journal*, 100, 2, pp. 409-449.
- Solum L. B., 2010, «The Unity of Interpretation», *Boston University Law Review*, 90, pp. 551-578.
- Stavropoulos N., 1996, *Objectivity in Law*, Oxford, Clarendon Press.
- Sunstein C. R., 2021, «El filósofo jurídico más importante de nuestro tiempo», in L. García Jaramillo (ed.), *Ronald Dworkin. Una biografía intelectual*, Madrid, Editorial Trotta, pp. 233-235.
- Troper M., 1988, «Judges Taken Too Seriously: Professor Dworkin’s View on Jurisprudence», *Ratio Juris*, 1, 2, pp. 162-175.
- Veca S., 2013, «La lezione di Ronald Dworkin», *notizie di POLITEIA*, XXIX, 109, pp. 3-5.
- Vega J., 2017, «La artimaña del erizo. Pequeña glosa poética al método de una gran filosofía del derecho», *Anuario de filosofía del derecho*, 33, pp. 205-242.
- Viola F., 1989, *Ermeneutica e diritto. Mutamenti nei paradigmi tradizionali della scienza giuridica*, in G. Nicolaci (a cura di), *La controversia ermeneutica*, Milano, Jaka.
- , 1990, *Il diritto come pratica sociale*, Milano, Jaka.
- , 2021, *1900-2020. Una storia del diritto naturale*, Torino, Giappichelli.
- Waldron J., 2003, «Legislating with Integrity», *Fordham Law Review*, 72, 2, pp. 373-394.
- , 2014, «*Religion without God* by Ronald Dworkin - Review», *Boston University Law Review*, 94, pp. 1207-1212.

- Waluchow W. J., 1983, «Strong Discretion», *The Philosophical Quarterly*, 33, 133, pp. 321-339.
- West R., 1985, «Liberalism Rediscovered: A Pragmatic Definition of the Liberal Vision», *University of Pittsburgh Law Review*, 46, pp. 673-738.
- Williams B., 1985 [2010], *Ethics and the Limits of Philosophy*, London-New York, Routledge.
- Winter J., 2016, «Justice for Hedgehogs, Conceptual Authenticity for Foxes: Ronald Dworkin on Value Conflicts», *Res Publica*, pp. 463-479.
- Woozley A. D., 1979, «No Right Answer», *The Philosophical Quarterly*, 29, 114, pp. 25-34.
- Wróblewski J., 1989, «Problems Related to the One Right Answer Thesis», 2, 3, pp. 240-253.
- Zaccaria G., 2014, «Rileggendo la *jurisprudence* normativa di Ronald Dworkin: una valutazione complessiva», *Rivista di filosofia del diritto*, III, 1, pp. 41-60.

---

**AphEx.it è un periodico elettronico, registrazione n° ISSN 2036-9972. Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da [www.aphex.it](http://www.aphex.it)**

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di AphEx.it, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.aphex.it". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page [www.aphex.it](http://www.aphex.it) o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da [www.aphex.it](http://www.aphex.it) dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo ([redazione@aphex.it](mailto:redazione@aphex.it)), allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.

In caso di citazione su materiale cartaceo è possibile citare il materiale pubblicato su AphEx.it come una rivista cartacea, indicando il numero in cui è stato pubblicato l'articolo e l'anno di pubblicazione riportato anche nell'intestazione del pdf. Esempio: Autore, *Titolo*, <<[www.aphex.it](http://www.aphex.it)>>, 1 (2010).

---